Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 26 del 1° febbraio 1933-XI

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SOMMARIO

CONCORSI

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 11 posti di alunno di concetto (gruppo A) nella carriera amministrativa del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista l'autorizzazione data da S. E. il Capo del Governo con lettera 14 settembre 1932, n. 2601/1.3.1 a bandire i concorsi nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena per la metà dei posti vacanti;

Visto il R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, sull'ordinamento del personale delle carceri;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno e 17 dicembre 1932;

Vista la lettera di S. E. il Ministro delle finanze 17 gennaio 1933, n. 100269;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 11 posti di alunno di concetto (gruppo A) nella carriera amministrativa del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Per l'assegnazione dei posti anzidetti saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere, degli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale.

In mancanza di tali categorie l'intera quota dei posti sarà devoluta agli altri concorrenti.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, essere provvisti di diploma di laurea in giurisprudenza o di

diploma finale dell'Istituto di scienze sociali di Firenze o di scienze politiche delle Università di Roma, di Perugia, di Padova, di Pavia, del R. Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze o della Scuola di scienze politiche e sociali della Regia Università cattolica del Sacro Cuore di Milano o di titolo equipollente.

Essi debbono, alla data del presente decreto, essere iscritti al Partito Nazionale Fascista ed avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno alle Regie procure presso i Tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7.

2° Certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale.

3° Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 10.

4° Certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza.

5° Certificato medico da rilasciarsi su carta bollata da L. 3 da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a m. 1,60.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

6° Foglio di congedo militare illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di domicilio e della loro abituale residenza.

7° Diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica.

8° Stato di famiglia su carta da bollo da L. 3 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi).

9° Fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale.

10° Certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista od ai Fasci giovanili a seconda dell'età.

I candidati che risiedono nelle colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni innanzi alla prima prova di esame.

Art. 4.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 3 devono essere di data non superiore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto.

La legalizzazione delle firme del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 6 e 7 del citato art. 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 10 da rilasciarsi in carta da bollo dal segretario federale della Provincia dove il concorrente ha domicilio.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni 22, 24, 25 e 26 aprile 1933, e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1° diritto e procedura civile;
2° diritto commerciale;
3° diritto e procedura penale;
4° diritto amministrativo.

Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte ed inoltre sul diritto costituzionale, corporativo, sulla statistica, nonchè sulle seguenti leggi speciali:

1° nuovo regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

2° legge e regolamento di Pubblica sicurezza;

3° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

4° legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

5° leggi e regolamenti sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

6° leggi e regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;

7° legge sulla tutela dell'igiene e salute pubblica;

8° legislazione dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media almeno di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle delle leggi 6 giugno 1929, n. 1024, art. 1, 24 marzo 1930, n. 454, e 26 luglio 1929, n. 1397 a favore degli orfani di guerra e 12 giugno 1931, n. 777 a favore degli orfani dei caduti per la causa nazionale.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni di concetto nella carriera amministrativa degli Istituti di prevenzione e di pena e conseguiranno la nomina a vice segretario se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che non siano impiegati di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario.

Art. 10.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno compete il rimborso della sola spesa pel viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede dove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 800 ed in quanto sussistono le condizione prescritte anche le aggiunte di famiglia, salvo le riduzioni del 12 per cento di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è di L. 400 con la riduzione del 12 per cento di cui al citato decreto.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio, se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti incluso il supplemento di servizio attivo, ma colle limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 18 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: De Francisci.

(307)

Concorso a 11 posti di alunno di ragioneria (gruppo B) nella carriera di ragioneria del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista l'autorizzazione data da S. E. il Capo del Governo con lettera 14 settembre 1932, n. 2601/1-3-1 a bandire i concorsi nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena per la metà dei posti vacanti;

Visto il R. decreto 15 luglio 1909, n. 541 sull'ordinamento del personale delle carceri;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo, 16 giugno e 17 dicembre 1932;

Vista la lettera di S. E. il Ministro delle finanze, 17 gennaio 1933, n. 100269;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 11 posti di alunno di ragioneria (gruppo *B*) nella carriera di ragioneria del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Per l'assegnazione dei posti anzidetti saranno osservate le precedenze e le preferenze, stabilite dalle vigenti disposizioni in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere, degli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale.

In mancanza di tali categorie l'intera quota dei posti sarà devoluta agli altri concorrenti.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, essere provvisti di diploma di licenza di Istituto tecnico o di liceo o della Regia scuola superiore di commercio o titoli equipollenti, ai sensi dell'art. 16, lett. *b*), del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Essi debbono, alla data del presente decreto, essere iscritti al Partito Nazionale Fascista ed avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, e firmate dai candidati, dovranno essere presentate, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alle Regie procure presso i Tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7;

2° certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti ed imperfezioni che possono menomare l'abilità al servizio, nonchè di aver statura non inferiore a m. 1,60.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo militare illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

7° diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o certificato autentico rilasciato dalla competente autorità scolastica;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

9° fotografia recente del candidato con firma da autenticare dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

10° certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista od ai Fasci giovanili.

I candidati che risiedono nelle colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni innanzi alla prima prova di esami.

Art. 4.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 del precedente art. 3 devono essere di data non superiore a tre mesi di quella di pubblicazione del presente bando.

La legalizzazione delle firme del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 6 e 7 del citato art. 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 10 da rilasciarsi in carta da bollo dal segretario federale della Provincia dove il concorrente ha il domicilio.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni 27, 28 e 29 aprile 1933 e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1° nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2° nozioni elementari di economia politica e scienza delle finanze;

3° ragioneria ed aritmetica applicata.

Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte, sulla statistica, sul diritto corporativo e sulle seguenti leggi speciali:

1° nuovo regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

2° legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

3° leggi e regolamenti sull'ordinamento ed attribuzioni del Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media almeno di 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle delle leggi 6 giugno 1929, n. 1024 (art. 1), 20 marzo 1930, n. 454, 26 luglio 1929, n. 1397 a favore degli orfani di guerra e 12 giugno 1931, n. 777 a favore degli orfani dei caduti per la causa nazionale.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni nella carriera di ragioneria degli Istituti di prevenzione e di pena e conseguiranno la nomina a vice ragioniere se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a 6 mesi.

I vincitori del concorso che non siano impiegati di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice ragioniere.

Art. 10.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno compete il rimborso della sola spesa per il viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 700, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia, salvo le riduzioni del 12 per cento di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 350, con la riduzione del 12 per cento di cui al citato decreto.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, in-

cluso il supplemento di servizio attivo, ma colle limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(308)

Concorso a 4 posti di medico assistente nei Manicomi giudiziari del Regno (gruppo A).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 867;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive variazioni;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, e n. 3084;

Vista l'autorizzazione concessa da S. E. il Capo del Governo in data 14 settembre 1932, n. 2601/1.3.1 a bandire concorsi nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena per la metà dei posti vacanti;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo, in data 16 giugno e 17 dicembre 1932;

Vista la lettera di S. E. il Ministro delle finanze 17 gennaio 1933, n. 100269;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico per titoli scientifici e pratici pel conferimento di n. 4 posti di medico assistente nei Manicomi giudiziari del Regno (grado 11°, gruppo *A*).

Nell'assegnazione dei posti messi a concorso saranno tenute presenti le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale a norma dell'art. 8 del R. decreto 21 agosto 1921, n. 1312 e della legge 24 marzo 1930, n. 454, nonchè quelle dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e della legge 12 giugno 1931, n. 777 a favore degli ex combattenti ed in loro difetto, degli orfani di guerra o della causa nazionale.

In mancanza di tali categorie l'intera quota dei posti sarà devoluta agli altri concorrenti.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, essere provvisti di diploma di laurea in medicina conseguita in una Università del Regno e dimostrare la competenza tecnica acquistata per studi speciali e per servizi prestati nei manicomi od in cliniche psichiatriche.

Essi debbono, alla data del presente decreto, non aver superata la età di anni 35 ed essere iscritti al Partito Nazionale Fascista od ai Fasci giovanili di combattimento, secondo l'età.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-1918 e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e non è richiesto per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922 appartennero al Partito.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alle procure del Re del circondario in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno anche contenere la esatta indicazione del recapito dei concorrenti per ogni eventuale comunicazione.

I candidati che risiedono nelle colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma non oltre i trenta giorni successivi.

Art. 4.

Alle istanze di ammissione saranno allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) attestato di buona condotta;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario dal quale risulti che il concorrente ha sana e robusta costituzione ed è immune da difetti e imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a m. 1,60.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi ai sensi dell'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva il diritto di sottoporre eventualmente i candidati a visita di un sanitario di fiducia;

f) certificato di esito di leva o foglio di congedo militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della abituale loro residenza;

g) diploma originale di laurea in medicina o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica, nonchè il certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

h) stato di famiglia (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

i) fotografia di recente del candidato con firma autenticata dal podestà o da un notaio;

l) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista od ai Fasci giovanili da rilasciarsi in carta da bollo dal segretario federale della Provincia dove il concorrente ha domicilio.

Art. 5.

I documenti indicati alle lettere *c*) ed *e*) debbono essere debitamente legalizzati.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), i concorrenti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione da cui dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Art. 6.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi quattro concorrenti riusciti idonei in ordine di merito, salvo le pre-

ferenze stabilite dalle leggi vigenti per gli invalidi di guerra e della causa nazionale e per gli ex combattenti di cui all'art. 1 del presente decreto.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, nonchè quelle delle leggi 6 giugno 1929, n. 1024 (art. 1), 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, e della legge 26 luglio 1929, n. 1397.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di prova non inferiore a sei mesi, durante il quale godranno di una indennità di L. 800 mensili, nonchè delle aggiunte di famiglia in quanto sussistano le condizioni prescritte. Trascorso tale periodo, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a medico assistente (grado 11°, gruppo *A*) con lo stipendio annuo annesso a tale grado, oltre le indennità di servizio attivo e quella di cui al R. decreto 28 agosto 1924, n. 1398.

Art. 8.

Per coloro che presteranno servizio nel luogo del loro domicilio, l'indennità di volontariato sarà ridotta alla metà.

Stipendio ed indennità saranno sottoposte alla riduzione di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491. Ad eguale riduzione del 12 per cento è sottoposta anche l'indennità di cui al R. decreto 28 agosto 1924, n. 1398.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(309)

Concorso a 20 posti di allievo istitutore (gruppo B) nel personale di educazione e di sorveglianza dei Regi riformatori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico della Amministrazione dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Vista l'autorizzazione data da S. E. il Capo del Governo con lettera 30 novembre 1932, n. 2601/1.3 a bandire un concorso per assunzione di personale nel gruppo *B* di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori;

Visto il R. decreto 15 aprile 1909, n. 236, sull'ordinamento del personale dei riformatori;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1912, n. 786;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno e 17 dicembre 1932;

Vista la lettera di S. E. il Ministro delle finanze, numero 106620 del 17 gennaio 1933;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 20 posti di allievo istitutore (gruppo *B*) nel personale di educazione e di sorveglianza dei Regi riformatori.

Per l'assegnazione dei posti anzidetti saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere, degli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale.

In mancanza di tali categorie l'intera quota dei posti sarà devoluta agli altri concorrenti.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, essere provvisti di patente di maestro elementare o di titolo equipollente.

Essi debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto la età di anni 21 e non superata quella di trenta ed essere iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 ed a 39 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alle Regie procure presso i Tribunali dei circondari in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7;

2° certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico da rilasciarsi su carta bollata da L. 3 da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti ed imperfezioni che possono menomare l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a m. 1,60.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo militare illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo di L. 3, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

7° diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

9° fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

10° certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista da rilasciarsi in carta da bollo dal segretario federale della Provincia dove il candidato ha il suo domicilio.

I candidati che risiedono nelle colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni innanzi alla prima prova di esami.

Art. 4.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 3 devono essere di data non superiore a tre mesi di quella della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

La legalizzazione delle firme del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6 e 7 del citato art. 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 10.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito o insufficientemente documentate.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni 8, 10 e 11 aprile 1933 e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami scritti verteranno su argomenti relativi alle seguenti materie:

1° storia d'Italia dal 1815 ad oggi;
2° nozioni elementari di diritto costituzionale;
3° elementi di pedagogia.

Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte ed inoltre su: nozioni generali di legislazione corporativa, di statistica, di geografia fisica e politica, particolarmente riguardo all'Italia.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media almeno di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle delle leggi 6 giugno 1929, n. 1024, art. 1, 24 marzo 1930, n. 454, 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi istitutori nel personale di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori e conseguiranno la nomina ad istitutore aggiunto se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che non siano impiegati di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad istitutore aggiunto.

Art. 10.

A coloro che conseguiranno la nomina ad allievo compete il rimborso della sola spesa per il viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 700, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia, salvo le riduzioni del 12 per cento di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è di L. 350 ferme le riduzioni del 12 per cento di cui al citato decreto.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio, se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(310)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 15 posti di allievo ispettore in prova, fra laureati in scienze economiche e commerciali o in giurisprudenza o in scienze politiche, nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Udita la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero pag. 410/24/20489 in data 6 gennaio 1933 - Anno XI;

Sentito il Consiglio di amministrazione:

Decreta:

1° L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 15 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in scienze economiche e commerciali o in giurisprudenza o in scienze politiche.

2° Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

3° E approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

Avviso-programma di concorso.

E aperto un concorso per esami e per titoli, fra laureati in scienze economiche e commerciali, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, a 15 posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1° Coloro che intendono presentarsi al concorso dovranno far pervenire, non piu tardi delle ore 18 del 31 marzo 1933, alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 5, in conformità al modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato i 30 anni di età alla data del presente avviso-programma; per coloro che abbiano prestato servizio militare nelle forze armate d'Italia, durante la guerra 1915-1918, il predetto limite di età è elevato di anni 5; per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sui limiti massimi di cui innanzi, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito; per gli aspiranti infine che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode dei diritti politici;

c) certificato generale dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del Tribunale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

e) certificato, rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione;

f) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali; e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa), contenente, quest'ultimo, la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore; gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, compreso quello dell'eventuale riforma;

h) fotografia recente con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato e debitamente legalizzata;

i) originale, o copia autenticata da un notaio e legalizzata dal presidente del Tribunale, del diploma di laurea;

l) certificato delle classificazioni ottenute negli esami speciali a partire dal primo anno di Università, nonchè negli esami di laurea;

m) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti, eventuali pubblicazioni ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

n) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso (31 marzo 1933).

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da *a*) a *e*) inclusa e da *g*) a *l*) inclusa può determinare l'esclusione dal concorso.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale egli abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risen-

tire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2° Gli aspiranti i quali siano agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13° del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

3° I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda.

4° Nonostante l'ammissione e la partecipazione al concorso, l'assunzione in servizio dei vincitori resta subordinata all'accertamento sia dei requisiti generici, mediante le informazioni che saranno assunte, sia dell'idoneità fisica, mediante visita medica da parte dei sanitari dell'Amministrazione.

La Direzione generale trasmetterà tempestivamente agli aspiranti la credenziale per presentarsi alle prove scritte che avranno luogo in Roma nei giorni 18, 19 e 20 aprile 1933.

5° La Commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale, sarà costituita:

da un consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, o da un funzionario di grado 1° dell'Amministrazione stessa, che ne avrà la presidenza;

da due funzionari delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 2°;

da tre esperti scelti nel corpo insegnante.

Eserciterà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

6° La Commissione, alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per le prove scritte e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove stesse, salvo ad essa, nei casi gravi, di rimettersi alla decisione del direttore generale.

7° Ai concorrenti è vietato, durante gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti, libri ed opuscoli di qualsiasi specie ad eccezione di quelli che saranno permessi dalla Commissione.

8° Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove scritte la esclusione potrà essere deliberata dal commissario presente.

9° Gli esami verteranno sulle seguenti materie:

Storia d'Italia e storia contemporanea dell'Europa.

Geografia fisica, politica e commerciale.

Principî generali e partizione del diritto.

Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.

Diritto civile.

Diritto commerciale.

Nozioni di procedura civile;

Nozioni di diritto corporativo.

Economia politica e statistica, con particolare riguardo ai trasporti.

Scienza delle finanze.

Leggi costitutive ed ordinamento dell'Amministrazione Ferrovie dello Stato;

Legge sui lavori pubblici e sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità.

Nozioni sulla organizzazione del lavoro; leggi sugli infortuni, con particolare riguardo all'esercizio delle ferrovie;

Le prove scritte saranno due: la prima consisterà in un tema unico per tutti i concorrenti; per la seconda verranno assegnati tre temi, e ciascun candidato dovrà svolgere uno a sua scelta.

10° La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

11° Per ciascuna prova obbligatoria scritta ogni commissario disporrà di 10 voti e di 20 voti per l'esame orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 20 punti per i titoli;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà però tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12° La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito nell'ordine che segue il concorrente: che sia invalido di guerra o della causa nazionale o che abbia riportato ferite in combattimento, o che

sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra, o che sia insignito di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o che sia ammogliato con prole oppure il più anziano di età.

13° I primi 15 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso, e saranno nominati allievi ispettori in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con Regio decreto 7 aprile 1925, n. 405.

14° L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 15 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 15.

15° Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16° Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che riusciranno idonei anche se non vincitori del concorso.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno e presentare, a concorso ultimato, e semprechè siano dichiarati idonei, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione generale (Servizio personale e affari generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, 10 gennaio 1933 - Anno XI

La Direzione generale.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Servizio personale e affari generali

ROMA.

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 10 gennaio 1933-XI per il concorso a posti di allievo ispettore in prova fra laureati in scienze economiche e commerciali, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .

Indirizzo preciso (3) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesca) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Indicare da quale epoca l'aspirante ha domicilio all'indirizzo indicato. Se vi si trova da meno di due anni, indicherà anche il domicilio precedente.

(311)

Concorso a 6 posti di allievo ispettore in prova, fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Udita la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. pag. 410/24/20487 in data 6 gennaio 1933-XI;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1° L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a sei posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

2° Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

3° È approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

Avviso-programma di concorso.

È aperto un concorso per esami e per titoli, fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, a 6 posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1° Coloro che intendono presentarsi al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del 31 marzo 1933, alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 5 in conformità al modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato i 30 anni di età alla data del presente

avviso-programma; per coloro che abbiano prestato il servizio militare nelle forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918 il predetto limite di età è elevato di anni 5; per coloro che risultino iscritti regolarmente al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sui limiti massimi di cui innanzi, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito; per gli aspiranti infine che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio in qualità di agenti di ruolo o avventizi presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode dei diritti politici;

c) certificato generale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del Tribunale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

e) certificato, rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione;

f) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa), contenente, quest'ultimo, la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore; gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, compreso quello dell'eventuale riforma;

h) fotografia recente con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato e debitamente legalizzata;

i) originale, o copia autenticata da un notaio e legalizzata dal presidente del Tribunale, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo (diploma di laurea per i laureati in base alle disposizioni precedenti al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102);

l) certificato delle classificazioni ottenute negli esami speciali a partire dal primo anno di Università, nonchè negli esami di laurea ed in quelli di abilitazione all'esercizio della professione;

m) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti, eventuali pubblicazioni ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

n) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso (31 marzo 1933).

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da *a*) a *e*) inclusa e da *g*) a *l*) inclusa può determinare l'esclusione dal concorso.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; **in caso affermativo, dovrà** specificare le date e le località relative, il posto per il quale egli abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2° Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13° del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

3° I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle linque estere (francese, inglese, tedesca) e di igiene pratica applicata debbono indicarlo nella domanda.

4° Nonostante l'ammissione e la partecipazione al concorso, l'assunzione in servizio dei vincitori resta subordinata all'accertamento sia dei requisiti generici, mediante le informazioni che saranno assunte, sia dell'idoneità fisica, mediante visita medica da parte dei sanitari dell'Amministrazione.

La Direzione generale trasmetterà tempestivamente agli aspiranti la credenziale per presentarsi alle prove scritte che avranno luogo in Roma nei giorni 12, 13 e 14 aprile 1933.

5° La Commissione esaminatrice nominata dal direttore generale sarà costituita:

da un consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da un funzionario di grado 1° dell'Amministrazione stessa, che ne avrà la presidenza;

dal capo dell'Ufficio centrale sanitario delle Ferrovie dello Stato o da un suo delegato;

da tre medici consulenti o specialisti dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

eserciterà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal direttore generale.

Per gli esami facoltativi di lingue estere e per la prova di igiene pratica applicata sono aggregati alla Commissione esaminatrice, con un voto soltanto per detti esami, professori abilitati all'insegnamento, o funzionari della Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

6° La Commissione ha facoltà discrezionale per determinare le norme per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possano nascere durante lo svolgimento delle prove, salvo ad essa, nei casi gravi, rimettersi alla decisione del direttore generale.

7° Ai concorrenti è vietato, durante gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro e di portare seco appunti o manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie.

8° Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove scritte, la esclusione sarà deliberata dal commissario presente.

9° Le prove di esami obbligatorie saranno scritte ed orali e consisteranno:

in una prova scritta di medicina;
in una prova scritta di chirurgia;
in una prova orale sulle materie seguenti:

a) patologia e clinica medica e chirugica;

b) oculistica, limitatamente alla parte riguardante l'esame funzionale dell'occhio (acutezza visiva, campo visivo, senso cromatico, vizi di rifrazione);

c) otoiatria, limitatamente alla parte riguardante l'esame anatomico e funzionale dell'apparato uditivo;

d) igiene e polizia sanitaria, limitatamente ai seguenti temi:

criteri di profilassi generale delle malattie infettive - profilassi internazionale - pratica delle disinfezioni - stabilimenti per disinfezione e disinfezione a domicilio - profilassi delle seguenti malattie infettive: tubercolosi, vaiuolo, tifo addominale, tifo esantematico, colera, peste, malaria, tetano, sifilide, influenza, scabbia, tigna, rabbia, alcoolismo, saturnismo, intossicazione da ossido di carbonio, igiene dell'alimentazione, delle acque e delle abitazioni;

e) elementi di psicotecnica, limitatamente ai seguenti temi:

lavoro - rendimento - restauro - esaurimento - riposo;
fatica muscolare e fatica cerebrale;
attitudini lavorative somatiche e psichiche - idoneità lavorativa generica e quella per mestieri e professioni - orientamento professionale;
profilassi dell'infortunio;

f) legislazione ed organizzazione sanitaria, limitatamente ai seguenti temi:

disposizioni del Codice penale relative ai reati contro la sanità e la alimentazione pubblica;

principali disposizioni contenute nella legge sull'assistenza e beneficenza pubblica e in quelle sugli alienati, sulla tubercolosi e sulle assicurazioni sociali;

testo unico delle leggi sanitarie approvate con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636; regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45;

legge e regolamento sugli infortuni degli operai sul lavoro, sulle malattie professionali e risoluzioni di relativi quesiti medico-legali;

regolamento d'igiene del lavoro;

g) nozioni di diritto corporativo e di statistica.

La prova facoltativa nelle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di igiene pratica applicata consisterà nell'esame chimico e microscopico dei principali alimenti e bevande (acqua, vino, aceto, olio, latte, farine, caffè, conserva) e nella diagnosi batteriologica delle principali malattie infettive.

10° Per ciascuna prova obbligatoria scritta, ogni commissario dispone di 10 voti e di 20 voti per l'esame orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alla prova stessa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente di:

20 punti per i titoli;
3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Per la prova facoltativa di igiene pratica applicata, la Commissione esaminitrice potrà assegnare complessivamente, ad ogni concorrente riuscito idoneo nelle prove obbligatorie, un massimo di punti 5.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative di igiene pratica applicata solamente se il concorrente avrà riportato in essa almeno 3 punti.

11° La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito nell'ordine che segue il concorrente: che sia invalido per la guerra o per la causa nazionale od orfano di guerra, o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia insignito di medaglia al valore militare, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in qualità di avventizio, o che sia ammogliato con prole, oppure il più anziano di età.

12° I primi sei della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati allievi ispettori in prova pei servizi sanitari dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, con lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non potranno essere nominati stabili se non avranno compiuto un anno di effettivo servizio di prova entro il quale dovranno dimostrare la idoneità alle funzioni cui saranno stati assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

13° L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito nella residenza assegnatagli dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi sei della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di sei.

14° Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

15° Per i viaggi che i concorrenti devono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami e per ritornare in residenza non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che riusciranno idonei anche se non vincitori del concorso.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale tanto pel viaggio di andata che per il ritorno, e presentare a concorso ultimato e semprechè siano riusciti idonei, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione generale (Servizio personale ed affari generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, 10 gennaio 1933 - Anno XI

La Direzione generale.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Servizio personale e affari generali

ROMA.

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 10 gennaio 1933-XI per il concorso a posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subìta visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .

Indirizzo preciso (3) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative di igiene pratica applicata e sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando in quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesca) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Indicare da quale epoca l'aspirante ha domicilio all'indirizzo indicato. Se vi si trova da meno di due anni, indicherà anche il domicilio precedente.

(312)

Concorso a 2 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico, nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Udita la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. pag. 410/24/20488 in data 6 gennaio 1933-A.XI;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1° L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a due posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico.

2° Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, numero 1491.

3° È approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

Avviso-programma di concorso.

È aperto un concorso per esami e per titoli, fra abilitati all'esercizio della professione di chimico, a due posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per i bisogni della Sezione ferroviaria del Regio Istituto sperimentale del Ministero delle comunicazioni.

1° Coloro che intendono presentarsi al concorso dovranno far pervenire, non più tardi delle ore 18 del 31 marzo 1933 alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 5, in conformità al modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato i 30 anni di età alla data del presente avviso-programma; per coloro che abbiano prestato servizio militare nelle forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918 il predetto limite di età è elevato di anni 5; per coloro che risultino iscritti regolarmente al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sui limiti massimi di cui innanzi, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito; per gli aspiranti infine che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore,

comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode dei diritti politici;

c) certificato generale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente dei Tribunale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

e) certificato, rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione;

f) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa), contenente quest'ultimo la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore; gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, compreso quello dell'eventuale riforma;

h) fotografia recente con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato e debitamente legalizzata;

i) originale, o copia autenticata da un notaio o legalizzata dal presidente del Tribunale, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico (diploma di laurea per i laureati in base alle disposizioni precedenti al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102);

l) certificato delle classificazioni ottenute negli esami speciali di laurea ed in quelli di abilitazione all'esercizio della professione;

m) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti, eventuali pubblicazioni ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

n) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre le legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso (31 marzo 1933).

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da *a*) a *e*) inclusa e da *g*) a *l*) inclusa può determinare l'esclusione dal concorso.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale egli abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2° Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13° del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare pretesa presente e futura.

3° I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda.

4° Nonostante l'ammissione e la partecipazione al concorso, l'assunzione in servizio dei vincitori resta subordinata all'accertamento sia dei requisiti generici, mediante le informazioni che saranno assunte, sia dell'idoneità fisica, mediante visita medica da parte dei sanitari dell'Amministrazione.

La Direzione generale trasmetterà tempestivamente agli aspiranti la credenziale per presentarsi alle prove scritte che avranno luogo in Roma nei giorni 7, 8, 9, 10, 11 e 12 aprile 1933.

5° La Commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale, sara costituita:

da un consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, o da un funzionario di grado 1° dell'Amministrazione stessa, che ne avrà la presidenza;

dal capo della Sezione ferroviaria del R. Istituto sperimentale o da un suo delegato di grado non inferiore al 3°;

da un funzionario delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 3°;

da due esperti scelti nel corpo insegnante od in quello di altri istituti o laboratori statali o fra liberi professionisti.

Eserciterà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

6° La Commissione, alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per le prove pratiche e per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possono nascere durante

lo svolgimento delle prove stesse, salvo ad essa, nei casi gravi, di rimettersi alla decisione del direttore generale.

7° Ai concorrenti è vietato, durante le prove pratiche e gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie ad eccezione delle tavole e dei manuali che saranno permessi dalla Commissione per le sole prove pratiche di cui al punto 9°, lettere *b*) e *c*).

8° Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratiche e scritte la esclusione potrà essere deliberata dal commissario presente.

9° Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

a) svolgimento di un tema scritto di chimica tecnologica sui seguenti argomenti:

Acque potabili - acque per alimentazione di caldaie a vapore - sistemi e procedimenti per correggere la durezza delle acque - analisi delle acque.

Combustibili solidi, liquidi e gassosi - carburanti sintetici - antidetonanti - cenno sui forni a combustione e sui motori a combustibile liquido - analisi dei combustibili.

Distillazione dei combustibili solidi naturali (carbon fossile, lignite, torba, legno), prodotti che ne derivano e loro tecnologia ed impiego.

Petrolio e derivati, loro tecnologia ed impiego - asfalto e bitume - olii minerali sintetici - analisi dei derivati del petrolio.

Olii e grassi vegetali ed animali e prodotti della loro lavorazione - olii idrogenati - cere - analisi delle sostanze grasse e dei loro derivati - fotometria - cenno sulla teoria della lubrificazione.

Pitture (tinte) ad olio e vernici, loro materie prime (resine naturali e sintetiche, eteri della cellulosa, olii siccativi, colori, acqua ragia e altri liquidi solventi, diluenti e plastificanti), fabbricazione e caratteri - analisi chimica e prove tecnologiche delle vernici.

Linoleum; lincrusta; pegamoide; tele cerate; gomma elastica; ebanite, guttaperca - amido, destrine, colle.

Carta: materie prime, fabbricazione, analisi.

Esplosivi: nozioni fondamentali e tipi principali.

Fibre tessili naturali e artificiali, loro tecnologia e caratteri distintivi - breve cenno sulla filatura e sulla tessitura.

Colori organici naturali - generalità sulle sostanze coloranti organiche artificiali derivate dal catrame di carbon fossile, loro tipi fondamentali e classificazioni secondo i gruppi cromofori e le proprietà tintorie ed i metodi di applicazione alle fibre - lacche.

Generalità sulla tintura di fibre, filati e tessuti e sulla stampa dei tessuti - apparecchiatura e finitura dei tessuti - analisi e prove tecnologiche dei tessuti.

Generalità sui vari procedimenti di concia delle pelli e cenno sulla teoria della concia.

Aria atmosferica - aria liquida - utilizzazione dell'azoto atmosferico - gas compressi e liquefatti di più comune uso industriale e precauzioni da adottarsi per i relativi recipienti - cenno sull'industria del freddo - ozono e suo impiego.

Principali prodotti dell'industria inorganica: acido solforico, cloruro sodico, cloro e derivati, idrato sodico, carbonato sodico, solfato sodico, acido cloridrico, sali potassici, idrato potassico, composti azotati, carburo di calcio, concimi artificiali, fiammiferi, ecc.

Materiali cementizi e loro materie prime (calcari, marne, argille, pozzolane, calci, cementi, gesso, ecc.): loro tecnologia, analisi e saggi tecnici.

Vetri, prodotti ceramici (porcellane, grès, terraglie maioliche, terre cotte, laterizi, materiali refrattari)) e materiali abrasivi: loro materie prime, tecnologia e impiego.

Chimica metallurgica del ferro e vari tipi di ghise, ferri e acciai.

Chimica metallurgica del rame, del piombo, dell'argento, dell'oro, del platino, del mercurio, dello stagno, dello zinco, dell'alluminio, del magnesio, del nichelio, del manganese e dell'antimonio.

Leghe metalliche - analisi chimica e fisico-chimica dei metalli e delle leghe;

b) prova pratica di chimica analitica qualitativa e relazione scritta sulle ricerche eseguite e sui risultati ottenuti;

c) prova pratica di chimica analitica quantitativa e relazione scritta sui procedimenti seguiti e sui risultati ottenuti;

d) prova pratica di analisi chimica tecnologica consistente nel riconoscimento e nell'eventuale dosaggio di una adulterazione in uno dei seguenti prodotti: petroli e derivati - sostanze grasse vegetali ed animali e principali prodotti industriali della loro lavorazione - tinte e vernici grasse e loro principali materie prime (olii siccativi, resine, acqua ragia, colori minerali di più comune impiego) - carta - fibre tessili e tessuti; anche di tale prova dovrà farsi relazione scritta sulle ricerche eseguite e sui risultati ottenuti.

La prova orale verterà, oltre che sulla discussione delle relazioni delle prove di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del punto 9° anche sulle seguenti materie:

Geografia commerciale.

Nozioni fondamentali di merceologia.

Provenienza, caratteri ed usi delle principali materie prime con particolare riguardo a quelle di più largo impiego in ferrovia.

Leggi costitutive ed ordinamento dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Nozioni sulla organizzazione del lavoro e sugli infortuni e sui mezzi per prevenirli e sul pronto soccorso, con particolare riguardo all'esercizio delle ferrovie.

Nozioni di diritto corporativo e di statistica.

10° La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

11° Per le varie prove ogni commissario disporrà dei seguenti voti:

Tema scritto	voti	10
Analisi qualitativa	»	20
Analisi quantitativa . . .	»	15
Analisi tecnologica	»	10
Esame orale	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove pratiche e scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 20 punti per i titoli;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà però tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12° La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito nell'ordine che segue il concorrente: che sia invalido di guerra o della causa nazionale o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra, o che sia insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o che sia ammogliato con prole oppure il più anziano di età.

13° I primi due della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso, e saranno nominati allievi ispettori in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, numero 1491.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto 7 aprile 1925, n. 405.

14° L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di due.

15° Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

16° Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che riusciranno idonei anche se non vincitori del concorso.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno e presentare, a concorso ultimato, e semprechè siano dichiarati idonei, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione generale (Servizio personale e affari generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, 10 gennaio 1933 - Anno XI

La Direzione generale.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Servizio personale e affari generali

ROMA.

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 10 gennaio 1933-XI per il concorso a posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subìta visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .

Indirizzo preciso (3) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesca) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Indicare da quale epoca l'aspirante ha domicilio all'indirizzo indicato. Se vi si trova da meno di due anni, indicherà anche il domicilio precedente.

(313)

Concorso a 20 posti di disegnatore in prova (gruppo B) nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Udita la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. pagina 410/24/20492 in data 13 gennaio 1933-XI;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 20 posti di disegnatore in prova gruppo *B*.

2. Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

3. È approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 19 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

Avviso-programma di concorso.

È aperto un concorso per esami e per titoli a 20 posti di disegnatore in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1. Coloro che intendono presentarsi al concorso dovranno far pervenire, non più tardi delle ore 18 del 31 marzo 1933-XI

alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 5, in conformità del modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 30° anno di età; per coloro che abbiano prestato servizio militare nelle forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918 il predetto limite massimo di età è elevato di anni 5; per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sui limiti massimi di cui innanzi una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito; per gli aspiranti infine che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode dei diritti politici;

c) certificato generale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del Tribunale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

e) certificato, rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa), contenente, quest'ultimo, la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore: gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, compreso quello dell'eventuale riforma;

h) fotografia recente con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato e debitamente legalizzata;

i) originale, o copia autenticata da un notaio e legalizzata dal presidente del Tribunale, del diploma di licenza dell'Istituto tecnico superiore (Ramo agrimensura) o dell'Istituto industriale di 3° grado o dell'Istituto nautico o di maturità artistica o scientifica;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'ultimo anno di corso e nell'esame di licenza o di maturità;

m) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti, ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

n) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso (31 marzo 1933).

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda di uno soltanto dei documenti da *a*) ad *e*) inclusa e da *g*) a *l*) inclusa può determinare l'esclusione dal concorso.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale egli abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2° Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di disegnatore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

3° I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda.

4° Nonostante l'ammissione e la partecipazione al concorso, l'assunzione in servizio dei vincitori resta subordinata all'accertamento sia dei requisiti generici, mediante le informazioni che saranno assunte, sia dell'idoneità fisica, mediante visita medica da parte dei sanitari dell'Amministrazione.

La Direzione generale trasmetterà tempestivamente agli aspiranti la credenziale per presentarsi alle prove scritte che avranno luogo in Roma nei giorni 1, 2, 3 e 4 maggio 1933.

5° La Commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale sarà costituita:

da un Consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, o da un funzionario di grado 1° dell'Amministrazione stessa, che ne avrà la presidenza;

da due funzionari delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 3°;

da due esperti scelti nel corpo insegnante od in quello di altri istituti o laboratori statali o fra liberi professionisti.

Eserciterà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

6° La Commissione, alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per le prove grafiche e per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove stesse, salvo ad essa, nei casi gravi, di rimettersi alla decisione del direttore generale.

7° Ai concorrenti è vietato, durante le prove grafiche e gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie.

8° Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove grafiche e scritte la esclusione potrà essere deliberata dal commissario presente.

9° Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

a) svolgimento di un tema d'indole tecnica e professionale;

b) problemi di aritmetica, geometria, algebra elementare e trigonometria piana;

c) saggio di calligrafia e dei caratteri più usati nei disegni;

d) saggio di disegno ornamentale, topografico, architettonico, meccanico o di costruzioni civili e stradali, su tema dato (a scelta del candidato);

e) schizzo quotato dal vero, a mano libera, con rappresentazioni di viste e sezioni.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

Aritmetica.
Geometria piana e solida.
Algebra elementare.
Elementi di trigonometria piana.
Elementi di geometria descrittiva.
Elementi di fisica e chimica.
Meccanica applicata.
Elementi di costruzioni civili, stradali, idrauliche e meccaniche.
Elementi di topografia.
Elementi di elettrologia e di elettrotecnica.
Nozioni di disegno geometrico.
Storia dell'arte.
Nozioni di diritto corporativo e di statistica.

10° La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

11° Per le varie prove ogni commissario disporrà dei seguenti voti:

Tema scritto	voti	10
Problema	»	10
Calligrafia	»	10
Disegno ornamentale	»	15
Schizzo quotato	»	15
Esame orale	»	25

Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove grafiche e scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 8 punti per i titoli;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà però tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12° La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito nell'ordine che segue il concorrente: che sia invalido di guerra o della causa nazionale o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra, o che sia insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o che sia ammogliato con prole oppure il più anziano di età.

13° I primi 20 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso, e saranno nominati disegnatori in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I disegnatori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con Regio decreto 7 aprile 1925, n. 405.

14° Il disegnatore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 20 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 20.

15° Nell'atto in cui i disegnatori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

16° Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che riusciranno idonei anche se non vincitori del concorso.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno e presentare, a concorso ultimato, e semprechè siano dichiarati idonei, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione generale (Servizio personale e affari generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, 19 gennaio 1933 - Anno XI

La Direzione generale.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
Servizio personale e affari generali

ROMA.

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 19 gennaio 1933-XI per il concorso a posti di disegnatore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo preciso (3) . . . .
Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Indicare da quale epoca l'aspirante ha domicilio all'indirizzo indicato. Se vi si trova da meno di due anni, indicherà anche il domicilio precedente.

Concorso a 60 posti di assistente lavori in prova (gruppo B) nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Udita la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. pag. 410 24/20493 in data 13 gennaio 1933 - Anno XI;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1° L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 60 posti di assistente lavori in prova, gruppo *B*.

2° Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

3° È approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 19 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

Avviso-programma di concorso.

È aperto un concorso per esami e per titoli a 60 posti di assistente lavori in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1° Coloro che intendono presentarsi al concorso dovranno far pervenire, non più tardi delle ore 18 del 31 marzo 1933, alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 5, in conformità al modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 30° anno di età; per coloro che abbiano prestato servizio militare nelle forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918 il predetto limite massimo di età è elevato di anni 5; per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sui limiti massimi di cui innanzi, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito; per gli aspiranti infine che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode dei diritti politici;

c) certificato generale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del Tribunale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

e) certificato, rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione;

f) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa), contenente quest'ultimo, la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore; gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, compreso quello dell'eventuale riforma;

h) fotografia recente con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato e debitamente legalizzata;

i) originale, o copia autenticata da un notaio e legalizzata dal presidente del Tribunale, del diploma di licenza dell'Istituto tecnico superiore (Ramo agrimensura) o dell'Istituto industriale di 3° grado (Sezione costruttori edili);

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'ultimo anno di corso e negli esami di licenza;

m) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti, ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

n) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso (31 marzo 1933).

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da *a*) a *e*) inclusa e da *g*) a *l*) inclusa può determinare l'esclusione dal concorso.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale egli abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per la Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2° Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di assistente lavori in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

3° I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda.

4° Nonostante l'ammissione e la partecipazione al concorso, l'assunzione in servizio dei vincitori resta subordinata all'accertamento sia dei requisiti generici, mediante le informazioni che saranno assunte, sia dell'idoneità fisica, mediante visita medica da parte dei Sanitari dell'Amministrazione.

La Direzione generale trasmetterà tempestivamente agli aspiranti la credenziale per presentarsi alle prove scritte che avranno luogo in Roma nei giorni 5, 6, 7 e 8 maggio 1933.

5° La Commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale, sarà costituita:

da un consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, o da un funzionario di grado 1° dell'Amministrazione stessa, che ne avrà la presidenza;

da tre funzionari delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 3°;

da due esperti scelti nel corpo insegnante od in quello di altri istituti o laboratori statali o fra liberi professionisti.

Eserciterà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

6° La Commissione, alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per le prove grafiche e per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove stesse, salvo ad essa, nei casi gravi, di rimettersi alla decisione del direttore generale.

7° Ai concorrenti è vietato, durante le prove grafiche e gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie.

8° Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove grafiche e scritte la esclusione potrà essere deliberata dal commissario presente.

9° Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

a) svolgimento di un tema d'indole tecnica e professionale;

b) svolgimento di un tema di topografia o costruzioni civili e stradali o meccanica applicata od elettrotecnica (a scelta del candidato);

c) problemi di aritmetica, geometria, algebra elementare e trigonometria piana;

saggio di disegno topografico, architettonico, meccanico o di costruzioni civili e stradali, su tema dato (a scelta del candidato).

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

Aritmetica.
Geometria piana e solida.
Algebra elementare.
Logaritmi e loro applicazioni.
Trigonometria piana.
Elementi di geometria descrittiva.
Elementi di fisica e chimica.

Elementi di elettrologia e di elettrotecnica.
Meccanica applicata.
Elementi di costruzioni civili, stradali, idrauliche e meccaniche.
Tecnologia meccanica e dei materiali da costruzione.
Topografia e sue applicazioni.
Nozioni di estimo e di espropriazioni.
Nozioni di mineralogia e di geologia applicate ai materiali da costruzione.
Nozioni amministrative, contabili e legali per l'esecuzione dei lavori.
Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate.
Igiene e pronto soccorso; infortuni e mezzi per prevenirli.
Nozioni di diritto corporativo e di statistica.

10° La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

11° Per le varie prove ogni commissario disporrà dei seguenti voti:

Tema scritto	voti	10
Topografia	»	15
Problema	»	15
Disegno	»	10
Esame orale	»	40

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove grafiche e scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per i titoli;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà però tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12° La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito nell'ordine che segue il concorrente: che sia invalido di guerra o della causa nazionale o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra, o che sia insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o che sia ammogliato con prole oppure il più anziano di età.

13° I primi 60 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso, e saranno nominati assistenti lavori in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, numero 1491.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli assistenti lavori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto 7 aprile 1925, n. 405.

14° L'assistente lavori in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 60 della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di sessanta.

15° Nell'atto in cui gli assistenti lavori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

16° Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che riusciranno idonei anche se non vincitori del concorso.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno e presentare, a concorso ultimato, e semprechè siano dichiarati idonei, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione generale (Servizio personale e affari generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, li 19 gennaio 1933 - Anno XI

La Direzione generale.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
Servizio personale e affari generali
ROMA.

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 19 gennaio 1933-XI per il concorso a posti di assistente lavori in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo preciso (3) . . . .
Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Indicare da quale epoca l'aspirante ha domicilio all'indirizzo indicato. Se vi si trova da meno di due anni, indicherà anche il domicilio precedente.

(315)

Concorso a 25 posti di segretario in prova (gruppo B) nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Udita la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. pag. 410 24/20494 in data 13 gennaio 1933-XI;

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

1° L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 25 posti di segretario in prova, gruppo *B*.

2° Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

3° È approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, lì 19 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

Avviso-programma di concorso.

È aperto un concorso per esami e per titoli a 25 posti di segretario in prova - gruppo *B* - nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1° Coloro che intendono presentarsi al concorso dovranno far pervenire, non più tardi delle ore 18 del 31 marzo 1933, alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da lire 5, in conformità al modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 30° anno di età; per coloro che abbiano prestato servizio militare nelle forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918 il predetto limite massimo di età è elevato di anni 5; per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sui limiti massimi di cui innanzi, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito; per gli aspiranti infine che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo e che gode dei diritti politici;

c) certificato generale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del Tribunale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal prefetto;

e) certificato, rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione;

f) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa), contenente quest'ultimo, la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore: gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, compreso quello dell'eventuale riforma;

h) fotografia recente con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato e debitamente legalizzata;

i) originale, o copia autenticata da un notaio e legalizzata dal presidente del Tribunale, del diploma di licenza di Istituto tecnico superiore (Ramo ragioneria) o di Istituto medio commerciale (Ramo ragioneria);

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'ultimo anno di corso e nell'esame di licenza;

m) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti, ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

n) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso (31 marzo 1933).

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da *a*) a *e*) inclusa e da *g*) a *l*) inclusa può determinare l'esclusione dal concorso.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale egli abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta e non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del

concorso o della sua ammissione in servizio. Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di segretario in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

3° I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda.

4° Nonostante l'ammissione e la partecipazione al concorso, l'assunzione in servizio dei vincitori resta subordinata all'accertamento sia dei requisiti generici, mediante le informazioni che saranno assunte, sia dell'idoneità fisica, mediante visita medica da parte dei sanitari dell'Amministrazione.

La Direzione generale trasmetterà tempestivamente agli aspiranti la credenziale per presentarsi alle prove scritte che avranno luogo in Roma nei giorni 9, 10 e 11 maggio 1933.

5° La Commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale, sarà costituita:

da un consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, o da un funzionario di grado 1° dell'Amministrazione stessa, che ne avrà la presidenza;

da quattro funzionari delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 3°;

da due esperti scelti nel corpo insegnante od in quello di altri Istituti o laboratori statali o fra liberi professionisti.

Eserciterà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

6° La Commissione, alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove stesse, salvo ad essa, nei casi gravi, di rimettersi alla decisione del direttore generale.

7° Ai concorrenti è vietato, durante gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie.

8° Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove scritte la esclusione potrà essere deliberata dal commissario presente.

9° Gli esami saranno scritti e orali e verteranno sul programma in calce indicato.

Le prove scritte saranno due e consisteranno nello svolgimento di due temi, di cui uno sulle discipline contabili e l'altro su quelle economiche-finanziarie.

10° La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

11° Per ciascuna prova obbligatoria scritta ogni commissario disporrà di 10 voti e di 20 voti per l'esame orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 20 punti per i titoli;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue.

Sarà però tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12° La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito nell'ordine che segue il concorrente: che sia invalido di guerra o della causa nazionale o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra, o che sia insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o che sia ammogliato con prole oppure il più anziano di età.

13° I primi 25 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso, e saranno nominati segretari in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1941.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I segretari in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del

regolamento del personale approvato con Regio decreto 7 aprile 1925, n. 405.

14° Il segretario in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 25 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 25.

15° Nell'atto in cui i segretari in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

16° Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla seconda ai concorrenti che riusciranno idonei anche se non vincitori del concorso.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno e presentare, a concorso ultimato, e semprechè siano dichiarati idonei, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione generale (Servizio personale e affari generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, 19 gennaio 1933 - Anno XI

La Direzione generale.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI.

1° Gruppo.

(Computisteria ed elementi di matematica finanziaria — Ragioneria generale ed applicata).

Computisteria ed elementi di matematica finanziaria:

Interesse e sconto semplice — Adeguati e medie — I conti correnti — I vari metodi per la tenuta dei conti correnti — Sistemi monetari, parità monetarie ed arbitraggi col cambio diretto e col cambio indiretto — Operazioni sui fondi pubblici e privati — Misure e sistemi di misure principali — Arbitraggi mercantili.

Interesse composto discreto e continuo (Derivazione delle formule relative) — Annualità (costanti e variabili) temporanee e perpetue — Valori iniziali e finali — Annualità a rata costanti per l'ammortamento di mutui (tassi equivalenti) — Progressioni aritmetiche e geometriche, calcolo dei radicali, logaritmi e operazioni relative — Piani d'ammortamento — Uso di tavole finanziarie.

Ragioneria generale:

Amministrazione economica ed azienda — Classificazione delle aziende — Elementi costituitivi del patrimonio aziendale — Le funzioni di gestione economica e di controllo — Gl'inventari: rilevazione, classificazione, descrizione e valutazione degli elementi patrimoniali — I bilanci di previsione — I bilanci di competenza e di cassa — I preventivi nelle aziende pubbliche — Scritture e conti — Metodi e sistemi di scritture — La partita doppia applicata a sistemi patrimoniali (completi ed incompleti) — Le varie forme di partita doppia — I rendiconti.

Ragioneria applicata alle imprese di produzione diretta ed a quelle di servizi con speciale riferimento alle imprese di trasporti — La ragioneria nelle aziende pubbliche — Contabilità di Stato — Analisi e classificazione degli elementi patrimoniali — Il bilancio di previsione — I servizi dell'entrata e delle spese — Il servizio di tesoreria — Cenni sulle scritture dello Stato — Varie spese di rendiconto — I conti giudiziali — Analisi e classificazione degli elementi costituenti il patrimonio delle Ferrovie dello Stato — Il bilancio di previsione ed il rendiconto delle Ferrovie dello Stato.

2° Gruppo.

(Economia politica — Scienza delle finanze — Statistica — Merceologia — Geografia).

Nozioni di economia politica: Concetti fondamentali — La produzione della ricchezza — Rapporti fra i fattori della ricchezza — La circolazione — La moneta. Cambi — Credito. Titoli di credito. Istituti di credito — Libera concorrenza; Monopoli — Mezzi di comunicazione e di trasporto: loro importanza — Trasporti per ferrovia — Tariffe ferroviarie: a base fissa ed a base differenziale; tariffe generali e speciali; tariffe locali — Distanze reali e virtuali — Trasporti per via acquea (navigazione interna e marittima) — Noli relativi.

Nozioni di scienza delle finanze: Spese ed entrate pubbliche — Loro classificazioni — Concetto di imposta e tassa — Imposte reali e personali, dirette ed indirette, progressive e proporzionali, ordinarie e straordinarie — Dazi e dogane — Tributi locali e contributi sindacali — Il debito pubblico — Il bilancio dello Stato — Norme giuridiche e politiche per la formazione, approvazione ed esercizio del bilancio.

Nozioni di statistica: Procedimenti aritmetici e grafici. Tecnica dei diagrammi e cartogrammi — Primi elementi di calcolo delle probabilità. Ufficio del calcolo di probabilità nella statistica — I numeri indici e loro applicazione — Tavole di sopravvivenza e di mortalità — Movimento ferroviario in Italia — Intensità e distribuzione nelle varie regioni.

Nozioni di merceologia: Concetto di merce; origine naturale; distribuzione geografica ed economica; mezzi di trasporto — Provenienza, caratteri ed usi delle principali materie prime e dei prodotti manufatti di più largo impiego nelle ferrovie.

Geografia: Descrizione fisica, antropica ed economica d'Italia. Sue suddivisioni fisiche ed amministrative — Le colonie italiane — La espansione dell'Italia all'estero — Gli altri Stati d'Europa (descrizione generale fisica antropica ed economica di ognuno di essi) — I principali Stati delle altre parti del mondo (descrizione sommaria) — Domini coloniali di ciascuna parte del mondo, con particolare riguardo alle relazioni coll'Europa e con l'Italia — Le vie di comunicazione e di trasporto terrestri e marittime.

3° Gruppo.

(Diritto civile, commerciale, amministrativo e ordinamento corporativo).

Diritto civile: Soggetti del diritto: persone giuridiche e persone fisiche — Capacità e incapacità (patria podestà, minore età, tutela, emancipazione, interdizione, inabilitazione) — Nozioni fondamentali sulle successioni legittime e testamentarie, sulle obbligazioni e sui principali contratti (vendita, cessione di crediti, mandato e pegno).

Diritto commerciale: Il commerciante — La società commerciale e le Associazioni — Degli atti di commercio e dei singoli contratti commerciali — La cambiale e gli istituti affini — Le operazioni bancarie (conto corrente e deposito bancario nelle sue varie forme) — Contratto di trasporto — Servizi comulativi — Convenzione di Berna pel trasporto delle merci per strada ferrata — Nozioni fondamentali sul fallimento.

Diritto amministrativo: Concetto e fonti del diritto amministrativo — Concetto di pubblica amministrazione — Sua organizzazione — Amministrazione centrale e locale — Organi esecutivi, consultivi e di controllo — I funzionari e gli impiegati pubblici — Legge sulla Corte dei conti — Legge sul Consiglio di Stato.

Elementi di ordinamento corporativo: La « questione sociale » nella modernità e la soluzione corporativa — Storia delle Associazioni professionali — Disciplina dei rapporti collettivi di lavoro — Ordinamento corporativo della produzione — Carta del lavoro.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Servizio personale e affari generali

ROMA.

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 19 gennaio 1933-XI per il concorso a posti di segretario in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intende essere esaminato.

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (1).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo preciso (2) . . . .
Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(316)

Concorso a 20 posti di aiutante disegnatore in prova (gruppo C) nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Udita la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali n. pag. 410-24/20495 in data 13 gennaio 1933 - Anno XI;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1° L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 20 posti di aiutante disegnatore in prova - gruppo *C*.

2° Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

3° È approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 19 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

Avviso-programma di concorso.

È aperto un concorso per esami e per titoli a 20 posti di aiutante disegnatore in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1° Coloro che intendono presentarsi al concorso dovranno far pervenire, non più tardi delle ore 18 del 31 marzo 1933, alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da lire 5, in conformità al modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 30° anno di età; per coloro che abbiano prestato servizio militare nelle forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918 il predetto limite massimo di età è elevato di anni 5; per coloro che risultino iscritti regolarmente al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sui limiti massimi di cui innanzi una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito; per gli aspiranti infine che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo e che gode dei diritti politici;

c) certificato generale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del Tribunale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

e) certificato, rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione;

f) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa), contenente quest'ultimo, la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore: gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, compreso quello dell'eventuale riforma;

h) fotografia recente con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato e debitamente legalizzata;

i) originale, o copia autenticata da un notaio e legalizzata dal presidente del Tribunale, di uno dei seguenti titoli di studio rilasciati da istituti Regi o pareggiati: licenza tecnica, licenza complementare, licenza di scuola di avviamento professionale, licenza di scuola industriale di 2° grado, licenza di scuola d'arte, ammissione all'Istituto tecnico superiore, ammissione all'Istituto nautico, ammissione al liceo scientifico;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'ultimo anno corso o negli esami di licenza o di ammissione;

m) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti, ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

n) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso (31 marzo 1933).

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da *a*) a *e*) inclusa e da *g*) a *l*) inclusa può determinare l'esclusione dal concorso.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita

---

(1) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(2) Indicare da quale epoca l'aspirante ha domicilio all'indirizzo indicato. Se vi si trova da meno di due anni, indicherà anche il domicilio precedente.

visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale egli abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2° Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di aiutante disegnatore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

3° I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda.

4° Nonostante l'ammissione e la partecipazione ad concorso, l'assunzione in servizio dei vincitori resta subordinata all'accertamento sia dei requisiti generici, mediante le informazioni che saranno assunte, sia dell'idoneità fisica, mediante visita medica da parte dei Sanitari dell'Amministrazione.

La Direzione generale trasmetterà tempestivamente agli aspiranti la credenziale per presentarsi alle prove scritte che avranno luogo in Roma nei giorni 6, 7, 8, e 9 giugno 1933.

5° La Commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale, sarà costituita:

da un consigliere d'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da un funzionario di grado 1° dell'amministrazione stessa, che ne avrà la presidenza;

da quattro funzionari delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 3°.

Eserciterà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

6° La Commissione, alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per le prove grafiche e per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove stesse, salvo ad essa, nei casi gravi, di rimettersi alla decisione del direttore generale.

7° Ai concorrenti è vietato, durante le prove grafiche e gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie.

8° Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratiche e scritte la esclusione potrà essere deliberata dal commissario presente.

9° Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

a) svolgimento di un tema d'indole tecnica e professionale;

b) problemi di aritmetica e di geometria piana e solida;

c) saggio di calligrafia e dei caratteri più usati nei disegni;

d) copia e riduzione di disegni geometrici ed architettonici, sviluppo di particolari;

e) saggio di disegno ornamentale, topografico, architettonico, meccanico o di costruzioni civili e stradali, su tema dato (a scelta del candidato).

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

Aritmetica.
Geometria elementare piana e solida.
Elementi di fisica e chimica.
Elementi di meccanica applicata.
Nozioni di disegno geometrico.
Nozioni elementari di diritto corporativo e di statistica.

10° La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

11° Per ciascuna prova ogni commissario disporrà dei seguenti voti:

Tema scritto	voti 10
Problema	» 10
Calligrafia	» 10
Disegno geometrico	» 15
Disegno ornamentale	» 15
Esame orale	» 25

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove grafiche e scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 8 punti per i titoli;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà però tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12° La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito nell'ordine che segue il concorrente: che sia invalido di guerra o della causa nazionale o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra, o che sia insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o che sia ammogliato con prole oppure il più anziano di età.

13° I primi 20 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso, e saranno nominati aiutanti disegnatori in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli aiutanti disegnatori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'articolo 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto 7 aprile 1925, n. 405.

14° L'aiutante disegnatore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 20 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di venti.

15° Nell'atto in cui gli aiutanti disegnatori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

16° Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che riusciranno idonei anche se non vincitori del concorso.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno e presentare, a concorso ultimato, e semprechè siano dichiarati idonei, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione generale (Servizio personale e affari generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, li 19 gennaio 1933 - Anno XI

Il Direttore generale.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Servizio Personale e affari generali.

ROMA.

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 19 gennaio 1933-XI per il concorso a posti di aiutante disegnatore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .

Indirizzo preciso (3) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Indicare da quale epoca l'aspirante ha domicilio all'indirizzo indicato. Se vi si trova da meno di due anni, indicherà anche il domicilio precedente.

(317)

Concorso a 60 posti di sottocapotecnico in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Udita la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero pag. 410/24/20496 in data 13 gennaio 1933-XI;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1° L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 60 posti di sottocapotecnico in prova.

2° Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

3° È approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 19 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

Avviso-programma di concorso.

È aperto un concorso per esami e per titoli a 60 posti di sottocapotecnico in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1° Coloro che intendono presentarsi al concorso dovranno far pervenire, non più tardi delle ore 18 del 31 marzo 1933-XI, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 5, in conformità al modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 30° anno di età; per coloro che abbiano prestato servizio militare nelle forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918 il predetto limite massimo di età è elevato di anni 5; per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sui limiti massimi di cui innanzi una proroga di durata pari al tempo per cui, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito; per gli aspiranti infine che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo e che gode dei diritti politici;

c) certificato generale dell'ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del Tribunale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

e) certificato, rilasciato dal segretario generale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione;

f) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa), contenente, quest'ultimo, la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore: gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, compreso quello dell'eventuale riforma;

h) fotografia recente con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato e debitamente legalizzata;

i) originale, o copia autenticata da un notaio e legalizzata dal presidente del Tribunale, del diploma di licenza di Istituto industriale di 3° grado;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'ultimo anno di corso e nell'esame di licenza;

m) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

n) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso (31 marzo 1933-XI).

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da *a*) a *e*) inclusa e da *g*) a *l*) inclusa può determinare l'esclusione dal concorso.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale egli abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venissero a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2° Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di sotto-capotecnico in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

3° I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda.

4° Nonostante l'ammissione e la partecipazione al concorso, l'assunzione in servizio dei vincitori resta subordinata all'accertamento sia dei requisiti generici, mediante le informazioni che saranno assunte, sia dell'idoneità fisica, mediante visita medica da parte dei sanitari dell'Amministrazione.

La Direzione generale trasmetterà tempestivamente agli aspiranti la credenziale per presentarsi alle prove scritte che avranno luogo in Roma nei giorni 22, 23, 24 e 25 maggio 1933.

5° La Commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale sarà costituita:

da un consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, o da un funzionario di grado 1° dell'Amministrazione stessa, che ne avrà la presidenza;

da tre funzionari delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 3°;

da due esperti scelti nel corpo insegnante od in quello di altri istituti o laboratori statali o fra liberi professionisti.

Eserciterà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

6° La Commissione, alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per la prova pratica e per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove stesse, salvo ad essa, nei casi gravi, di rimettersi alla decisione del direttore generale.

7° Ai concorrenti è vietato, durante la prova pratica e gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie ad eccezione delle tavole e dei manuali che saranno permessi dalla Commissione.

8° Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratiche e scritte la esclusione potrà essere deliberata dal commissario presente.

9° Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

a) svolgimento di un tema d'indole tecnica e professionale;

b) problemi di aritmetica, geometria, algebra elementare, trigonometria piana meccanica applicata ed elettrotecnica;

c) saggio di disegno professionale;

d) prova pratica consistente in un saggio di lavoro.

La prova orale sarà distinta in due parti:

la prima parte verterà sull'elettrotecnica;

la seconda parte sulle materie seguenti:

Aritmetica.
Geometria piana e solida.
Algebra elementare.
Trigonometria piana.
Elementi di geometria descrittiva.
Elementi di fisica e chimica.
Meccanica applicata.
Tecnologia meccanica.
Organizzazione del lavoro.
Igiene e pronto soccorso; infortuni e mezzi per prevenirli.
Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate.
Nozioni di diritto corporativo e di statistica.

10° La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

11° Per le varie prove ogni commissario disporrà dei seguenti voti:

Tema scritto	voti	10
Problema	»	10
Disegno	»	10
Saggio di lavoro	»	15
Esame orale prima parte	»	15
Esame orale seconda parte	»	15

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove pratiche e scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per i titoli;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà però tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12° La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito, nell'ordine che segue, il concorrente che sia invalido di guerra o della causa nazionale o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra, o che sia insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o che sia ammogliato con prole oppure il più anziano di età.

13° I primi 60 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso, e saranno nominati sottocapitecnici in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I sottocapitecnici in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con Regio decreto 7 aprile 1925, n. 405.

14° Il sottocapotecnico in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 60 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di sessanta.

15° Nell'atto in cui i sottocapitecnici in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

16° Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che riusciranno idonei anche se non vincitori del concorso.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, all'esame scritto, ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno e presentare, a concorso ultimato, e semprechè siano dichiarati idonei, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione generale (Servizio personale e affari generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, li 19 gennaio 1933 - Anno XI

Il direttore generale.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Servizio Personale e affari generali.

ROMA.

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 19 gennaio 1933-XI per il concorso a posti di sottocapotecnicò in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .

Indirizzo preciso (3) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Indicare da quale epoca l'aspirante ha domicilio all'indirizzo indicato. Se vi si trova da meno di due anni, indicherà anche il domicilio precedente.

(318)

Concorso per esami ad 11 posti del grado iniziale (grado 11°) del ruolo a) di 1ª categoria, nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE COMUNICAZIONI.

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312 e 24 marzo 1930, n. 454, concernenti l'assunzione obbligatoria degli invalidi rispettivamente di guerra o della causa nazionale; e il regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, concernenti la protezione e l'assistenza degli orfani dei caduti rispettivamente in guerra o per la causa nazionale;

Visto l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, relativo all'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, e successive modificazioni; e il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1345, che approva le nuove tabelle organiche;

Ritenuto necessario coprire i posti vacanti nel grado iniziale del ruolo *a*) di 1ª categoria, personale direttivo postale telegrafico;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo del 17 dicembre 1932;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

DECRETA:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a undici posti del grado iniziale (11° del ruolo *a*) di 1ª categoria, personale direttivo postale telegrafico (allegato I — tabella n. 1— al R. decreto 17 settembre 1931, n. 1345.

Art. 2.

Dei predetti undici posti, sette sono riservati ai concorrenti maschili provvisti di laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Regie università del Regno, oppure di una laurea in scienze politiche, amministrative, sociali, sindacali, economiche e commerciali, riconosciuta equipollente.

Gli altri quattro posti sono riservati esclusivamente al personale di 2ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ed ai ricevitori dell'Amministrazione stessa, rispettivamente con 6 od 8 anni di effettivo servizio, compreso, per gli impiegati di 2ª categoria, quello fuori ruolo, e che siano provvisti, tutti, del titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Per l'ammissione al presente concorso sono valide altresì le lauree ed i titoli di studio conseguiti presso il cessato impero austro-ungarico, riconosciuti rispettivamente equipollenti ad uno di quelli indicati dal presente articolo.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo di L. 5, sarà indirizzata al Ministero delle comunicazioni — Direzione generale delle poste e dei telegrafi, Servizio 2°, divisione 1ª, sezione 1ª — e dovrà pervenire al predetto indirizzo non oltre il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui il presente decreto sarà pubblicato.

I concorrenti che siano impiegati di 2ª categoria o ricevitori dovranno far pervenire nel termine stesso la domanda a mezzo della Direzione provinciale postale telegrafica o del servizio da cui dipendono.

Nella domanda il concorrente dovrà indicare con precisione il proprio nome, cognome, paternità e recapito, ed elencare tutti i documenti e i titoli presentati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti;

a) Atto di nascita, su carta da bollo, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune da cui l'atto proviene, e dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, non abbia superato i 28 anni.

Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra il limite massimo d'età è elevato a 33 anni; per gli invalidi, i mutilati di guerra o della causa nazionale e per i decorati al valore militare, è elevato a 39 anni. Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Per ottenere tale elevazione del limite massimo di età i concorrenti dovranno produrre la relativa documentazione.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale postelegrafico di 2ª categoria e per i ricevitori dell'Amministrazione postale telegrafica;

b) titolo di studio (originale o copia autentica), di cui al precedente articolo 2;

c) certificato, su carta da bollo di L. 3, del Comune di origine, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune stesso, dal quale risulti:

1° che il candidato sia cittadino italiano;

2° che goda dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato, su carta da bollo di L. 3, di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo di L. 10, legalizzato dal Procuratore del Re.

Non è sufficiente il certificato penale;

f) certificato medico, su carta da bollo di L. 3, legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; legalizzato dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale.

Dal certificato dovrà risultare che il candidato sia di sana e robusta costituzione, ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui all'art. 14 (n. 3) e all'art. 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una visita sanitaria di controllo;

g) Foglio di congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva, per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva, per coloro che, eventualmente, non avessero concorso alla leva.

h) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti od ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese ed il giorno della relativa iscrizione.

I concorrenti che si trovino sotto le armi per obblighi di leva potranno esibire, in vece dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) e *g*), un certificato, su carta da bollo di L. 3, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la sana e robusta costituzione, esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

I concorrenti della 2ª categoria ed i ricevitori potranno limitarsi a produrre, a corredo delle domande, soltanto il documento relativo al titolo di studio e il certificato di cui alla lettera *h*).

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) o quello rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono i concorrenti sotto le armi, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Non occorre la legalizzazione delle firme per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, tranne che per il titolo di studio, il quale potrà essere sostituito da un certificato, precisando, però, presso quale Amministrazione o per quale concorso sia stato presentato l'originale o la copia autentica.

Coloro che, per qualsiasi causa, non faranno pervenire alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi — servizio 2°, divisione 1ª, sezione 1ª — entro il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* che pubblicherà il presente bando, la domanda e tutti i documenti prescritti dal presente articolo, non saranno ammessi al concorso.

Soltanto i concorrenti che risiedano nelle colonie potranno, entro il termine di 60 giorni suddetto, far pervenire la sola domanda di ammissione; essi, però, dovranno far pervenire, almeno 10 giorni innanzi la prima prova degli esami, i documenti prescritti dal presente articolo, altrimenti anche essi saranno esclusi dal concorso.

Art. 5.

Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente articolo 4, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, ma sempre entro il termine perentorio di 60 giorni su indicato, ed elencandoli anche nella domanda, i seguenti titoli:

i) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, accompagnato dalla speciale dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di guerra presso enti o reparti mobilitati;

l) documenti (originale o copia autentica) comprovanti le benemerenze di guerra e la invalidità, con la indicazione della rispettiva categoria;

m) certificato, debitamente legalizzato dal Prefetto, comprovante la qualità di orfano di caduto in guerra o per la causa nazionale, o figlio di invalido di guerra, o di invalido della causa nazionale;

n) stato di famiglia, su carta da bollo di L. 3, da rilasciarsi dallo stesso Comune di domicilio, in data non anteriore a quella del presente decreto, e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune stesso.

I titoli di cui al presente articolo, che perverranno oltre il termine di 60 giorni suddetto, non saranno presi in considerazione.

Soltanto ai concorrenti che risiedano nelle colonie è consentito far pervenire tali titoli oltre il detto termine, ma

almeno 10 giorni innanzi la prima prova degli esami; altrimenti i titoli stessi non saranno presi in considerazione.

Art. 6.

Dopo la scadenza dei 60 giorni suddetti è ammessa, entro un termine perentorio, la regolarizzazione dei documenti e dei titoli di cui ai precedenti articoli 4 e 5, già prodotti entro i termini fissati dagli articoli stessi, che risultassero irregolari o incompleti, purchè pervengano regolarizzati, in ogni caso, prima del giorno dell'inizio delle prove scritte.

Art. 7.

Le Direzioni provinciali e i servizi interessati dovranno trasmettere subito, per ciascuno dei dipendenti concorrenti di 2ª categoria, il parere della Commissione di avanzamento circa l'ammissibilità al concorso; e per i dipendenti ricevitori, il parere delle Commissioni provinciali delle ricevitorie.

Art. 8.

Gli elenchi dei candidati ammessi o non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale insindacabile.

La negata ammissione non sarà motivata. Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Gli ammessi al concorso dovranno altresì fornirsi della tessera postale di riconoscimento da esibire all'inizio delle prove degli esami sia scritte che orali. Gli ammessi di 2ª categoria e i ricevitori potranno, invece, esibire il libretto ferroviario.

Art. 9.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria dei concorenti che abbiano conseguito votazioni non inferiori ai minimi sopra indicati sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti la precedenza è determinata dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dalle leggi 24 marzo 1930, n. 454, 12 giugno 1931, n. 777, e, infine, dall'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 10.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, entro il limite di quattro posti per i concorrenti di seconda categoria e per i ricevitori, e di sette posti per gli altri concorrenti.

Restano ferme le disposizioni relative agli ex combattenti ed invalidi di guerra o della causa nazionale di cui agli articoli 1 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e alla legge 24 marzo 1930, n. 454, nonchè quelle relative agli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale di cui agli articoli 56 e 57 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e alla legge 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di un insegnante di scuola superiore e di un funzionario della Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore al 6°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 12.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice e saranno stabiliti i giorni e la sede, od eventualmente le sedi, in cui avranno luogo gli esami.

Art. 13.

I candidati impiegati di 2ª categoria o ricevitori, vincitori del concorso, saranno nominati allievi ispettori ed assimilati nel ruolo *a*) personale direttivo postale telegrafico di 1ª categoria (grado 11°), con le competenze dovute a tale grado e con riserva di assegnar loro nel ruolo il posto spettante in base alla graduatoria di cui al precedente articolo 9.

Art. 14.

Gli altri candidati vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova, con la qualifica di volontario e l'assegno mensile lordo di L. 800, cui si applica la riduzione del 12 per cento, ai termini del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491. Compete, inoltre, l'aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo dello stesso decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste.

Art. 15.

Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, non assumerà le sue funzioni nella sede assegnatagli entro il termine fissato, sarà dichiarato rinunciatario, senza bisogno di ulteriore diffida, anche se non abbia presentata espressa rinuncia.

Il suo posto sarà assegnato con le norme di cui al precedente art. 10.

Art. 16.

I volontari che, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, otterranno il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati allievi ispettori ed assimilati (grado 11° di 1ª categoria), nel ruolo *a*) del personale direttivo postale telegrafico, con le competenze dovute a tale grado, prendendo nel ruolo il posto loro spettante in base alla graduatoria di cui al precedente art. 9.

I volontari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, verranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno.

E' in facoltà dell'Amministrazione di sostituirli con le norme di cui al precedente art. 10.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 19 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO.

Materie di esame scritto:

1° Diritto amministrativo;
2° Scienza delle finanze;
3° Diritto civile e commerciale.

Materie di esame orale:

Oltre le materie di cui all'esame scritto:

Contabilità generale dello Stato;
Diritto penale;
Diritto corporativo;
Geografia delle comunicazioni, e nozioni generali di statistica.

Il Ministro: CIANO.

(319)

Concorso per esami a 638 posti di impiegato ausiliario a contratto a termine (in 53 residenze), nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800, che reca provvedimenti a favore degli ex combattenti del cessato ruolo telefonico;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454, concernenti l'assunzione obbligatoria degli invalidi rispettivamente di guerra o della causa nazionale; e il regolamento approvato col R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, concernenti la protezione e l'assistenza degli orfani dei caduti rispettivamente in guerra o per la causa nazionale;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, relativo all'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e successive modificazioni; e il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1345, che approva le nuove tabelle organiche;

Visto il Regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, che reca norme per l'assunzione di personale ausiliario con contratto a termine;

Ritenuto necessario assumere impiegati ausiliari;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo del 17 dicembre 1932;

Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste e i telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

Per ciascuna delle 53 residenze, elencate nell'allegato 1 del presente bando, sono indetti:

a) un concorso speciale a posti di impiegato ausiliario a contratto a termine, riservato, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800, ai soli impiegati telefonici ex combattenti collocati in disponibilità dal 1° luglio 1926 e a riposo il 1° luglio 1928;

b) un concorso per esami a posti di impiegato ausiliario a contratto a termine, a norma degli articoli 5 e 7 del R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023.

I posti disponibili in ciascuna residenza sono quelli indicati nell'allegato 1; e saranno conferiti, con le norme di cui alla lettera *a*) del seguente articolo 11, al predetto personale ex telefonico.

I posti non occupati dal personale ex telefonico saranno conferiti, con le norme delle successive lettere dello stesso art. 11, ai vincitori del concorso di cui alla lettera *b*) del presente articolo.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, non possono partecipare ai concorsi i destituiti, i revocati o i licenziati per motivi disciplinari da qualsiasi Amministrazione e i dispensati in applicazione dell'art. 51 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè le donne.

Art. 3.

La domanda di ammissione ad uno dei suddetti concorsi, redatta su carta da bollo di L. 5, sarà indirizzata al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi - e presentata, non oltre il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui sarà pubblicato il presente decreto, ad una Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi.

Nella domanda il concorrente dovrà indicare con precisione il proprio cognome, nome, paternità e recapito, ed elencare tutti i documenti e i titoli presentati. Dovrà indicare inoltre la residenza ai cui posti egli intende concorrere.

È consentito di prendere parte ai concorsi per più residenze. In tal caso occorrono tante domande, ciascuna su carta da bollo di L. 5, quante sono le residenze alle quali l'aspirante intende concorrere, allegando ad una sola delle domande i prescritti documenti, e facendo cenno, nelle altre, della domanda cui i documenti stessi sono allegati.

Nella domanda documentata sarà, altresì, indicato l'ordine di preferenza delle varie residenze per le quali l'aspirante concorre.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) Atto di nascita, su carta da bollo, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene, da cui risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto 18 anni e non abbia superato i 25 anni.

Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra il limite massimo di età è elevato a 30 anni; per gli invalidi, i mutilati di guerra o della causa nazionale e per i decorati al valore militare, è elevato a 39 anni. Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Per ottenere tale elevazione del limite massimo di età, i concorrenti dovranno produrre la relativa documentazione.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli ex telefonici di cui al precedente articolo 1;

b) Diploma (originale o copia autentica) di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza di scuola complementare o di scuola professionale di secondo grado.

Sono validi altresì i titoli di studio conseguiti presso il cessato impero austro-ungarico riconosciuti equipollenti ad uno di quelli sopra indicati.

c) Certificato, su carta da bollo di L. 3, del Comune di origine, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune stesso, dal quale risulti:

1° che il candidato sia cittadino italiano;
2° che goda dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale.

d) Certificato, su carta da bollo di L. 3, di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal Comune ove

il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto.

e) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo di L. 10, legalizzato dal Procuratore del Re.

Non è sufficiente il certificato penale.

f) Certificato medico, su carta da bollo di L. 3, legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; legalizzato dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale.

Dal certificato dovrà risultare che il candidato sia di sana e robusta costituzione, ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 14 (n. 3) e all'articolo 15 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una visita sanitaria di controllo;

g) Foglio di congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva, per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva, per coloro che, eventualmente, non avessero concorso alla leva;

h) Certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti od ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese ed il giorno della relativa iscrizione.

I concorrenti che si trovino sotto le armi per obblighi di leva potranno esibire, invece dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) e *g*), un certificato, su carta da bollo di L. 3, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la sana e robusta costituzione esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

I concorrenti ex telefonici, di cui al precedente articolo 1, lettera *a*), produrranno soltanto i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), ed *h*), nonchè quelli di cui alla lettera *i*) del seguente articolo 5.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), ed *f*), o quello rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono i concorrenti sotto le armi, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quello di pubblicazione del presente decreto.

Non occorre la legalizzazione delle firme per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, tranne che per il titolo di studio, il quale potrà essere sostituito da un certificato, precisando, però, presso quale Amministrazione o per quale concorso sia stato presentato l'originale o la copia autentica.

Coloro che, per qualsiasi causa, non faranno pervenire ad una Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi, entro il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* che pubblicherà il presente bando, la domanda e tutti i documenti prescritti dal presente articolo, non saranno ammessi al concorso.

Soltanto i concorrenti che risiedano nelle colonie potranno, entro il termine di 60 giorni suddetto, far pervenire la sola domanda di ammissione; essi, però, dovranno far pervenire, almeno 10 giorni innanzi la prima prova degli esami, i documenti prescritti dal presente articolo, altrimenti anche essi saranno esclusi dal concorso.

Art. 5.

Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente articolo 4, i concorrenti potranno eventualmente presentare, sempre entro il termine perentorio di 60 giorni su indicato, ed elencandoli anche nella domanda, i seguenti titoli:

i) Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, accompagnata dalla speciale dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di guerra presso enti o reparti mobilitati;

l) Documenti (originali o copia autentica) comprovanti le benemerenze di guerra e la invalidità, con la indicazione della rispettiva categoria;

m) Certificato, debitamente legalizzato dal Prefetto, comprovante la qualità di orfano di caduto in guerra o per la causa nazionale, o di figlio di invalido di guerra, o di invalido della causa nazionale;

n) Stato di famiglia, su carta da bollo di L. 3, da rilasciarsi dallo stesso Comune di domicilio, in data non anteriore a quella del presente decreto, e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune stesso.

I titoli di cui al presente articolo, che saranno presentati oltre il termine di 60 giorni suddetto, non saranno presi in considerazione.

Soltanto ai concorrenti che risiedano nelle colonie è consentito far pervenire tali titoli oltre il detto termine, ma almeno 10 giorni innanzi la prima prova degli esami; altrimenti i titoli stessi non saranno presi in considerazione.

Art. 6.

Dopo la scadenza dei 60 giorni suddetti è ammessa, entro un termine perentorio, la regolarizzazione dei documenti e dei titoli di cui ai precedenti articoli 4 e 5, già prodotti entro i termini fissati dagli articoli stessi, che risultassero irregolari o incompleti, purchè pervengano regolarizzati, in ogni caso, prima del giorno dell'inizio delle prove scritte.

Art. 7.

Le Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi dovranno protocollare le domande appena ricevute e trasmetterle subito, insieme coi documenti, alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi (servizio 2° - divisione 1ª - sezione 1ª), previa apposizione su di esse del bollo, con la data di accettazione, la trascrizione degli estremi del protocollo e la firma del direttore provinciale.

Scaduto il termine di 60 giorni, di cui all'articolo 3, per la presentazione delle domande, le Direzioni invieranno un elenco nominativo dei concorrenti, segnando le residenze ai posti delle quali concorrono, e, per ciascuna domanda, la data ed il numero con cui fu spedita.

L'elenco dovrà essere inviato anche se negativo.

Art. 8.

L'elenco dei candidati ammessi e quello dei non ammessi ai concorsi saranno approvati con decreto Ministeriale insindacabile.

La negata ammissione non sarà motivata e il decreto verrà pubblicato sul Bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Gli ammessi ai concorsi dovranno fornirsi della tessera postale di riconoscimento da esibire all'inizio delle prove degli esami.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e si svolgerà secondo il programma annesso al presente decreto (allegato II).

Non saranno ritenuti idonei i candidati che abbiano riportato meno di sei decimi in ciascuna delle prove e non meno di sette decimi nella media.

La graduatoria generale di coloro che abbiano conseguito votazioni non inferiori ai minimi sopra indicati sarà formata in base al punto riportato nella media.

A parità di voti la precedenza è determinata dall'articolo 21 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dalle leggi 24 marzo 1930, n. 454, 12 giugno 1931, n. 777 e, infine, dalla legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 10.

I concorrenti ex telefonici, di cui al precedente articolo 1, comma *a*), sono dispensati dall'esame.

La Commissione di cui al seguente articolo 12 valuterà complessivamente i precedenti di detto personale, assegnando a ciascun concorrente un voto espresso in decimi.

Non possono essere riassunti in servizio i concorrenti ex telefonici che abbiano riportato un voto minore di sei decimi.

La graduatoria dei detti concorrenti sarà formata secondo l'ordine del punto riportato, e, in caso di parità, con l'osservanza delle norme citate nell'ultimo comma del precedente articolo 9.

Art. 11.

I posti messi a concorso in ciascuna delle residenze indicate nell'allegato I saranno conferiti, nel seguente ordine, ai concorrenti che ne abbiano presentata la relativa domanda:

a) agli ex telefonici, di cui all'articolo 1 del presente bando, secondo l'ordine della speciale loro graduatoria disposta dal precedente articolo 10;

b) agli invalidi di guerra e ai minorati della causa nazionale, secondo l'ordine nella graduatoria generale di cui al precedente articolo 9, sino al raggiungimento della proporzione stabilita dall'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

c) ai rimanenti idonei, secondo l'ordine nella graduatoria generale di cui al precedente articolo 9, ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e degli articoli 56 e 57 della legge 26 luglio 1929, n. 1397.

I posti che, eventualmente, non fossero coperti potranno essere offerti, in ordine di graduatoria, e con le norme di cui al presente articolo, ai concorrenti che non avessero trovato posto nelle residenze per le quali hanno concorso.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, e di due funzionari dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore al sesto, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

La Commissione è incaricata della formazione di tutte le graduatorie di cui al presente decreto.

Art. 13.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice e saranno stabiliti i giorni e la sede, od eventualmente le sedi, in cui avranno luogo gli esami.

Art. 14.

I vincitori dei concorsi saranno nominati impiegati ausiliari con contratto a termine della durata di cinque anni.

Coloro che non raggiungessero la residenza assegnata entro cinque giorni dalla avvenuta chiamata in servizio o che non firmassero poi il contratto, di cui al citato Regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, saranno dichiarati rinunciatari.

I posti che per tali cause non risultassero coperti saranno conferiti con le norme di cui al precedente articolo 11.

I nominati hanno l'obbligo di prestare servizio, per tutta la durata del contratto, nella residenza in cui sono riusciti vincitori, ma l'Amministrazione si riserva la facoltà di trasferirli in altre residenze.

Art. 15.

Agli impiegati ausiliari sarà corrisposta una paga giornaliera lorda di L. 17,75 ai coniugati e di L. 16,90 ai non coniugati, se residenti in città con popolazione superiore a 300.000 abitanti; di L. 15,10 ai coniugati e di L. 14,25 ai non coniugati, se residenti in altre sedi.

Art. 16.

A nessun candidato spettano competenze o rimborsi di spese di soggiorno e di viaggio per recarsi nelle sedi di esami, nè per raggiungere la residenza definitiva per l'assunzione al posto di impiegato ausiliario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

ALLEGATO N. 1.

RIPARTIZIONE DEI POSTI.

Residenze	*N. dei posti*
1. Alessandria	5
2. Ancona	14
3. Aquila	6
4. Bari	2
5. Bologna	21
6. Bolzano	3
7. Brescia	3
8. Cagliari	54
9. Caltanissetta	1
10. Campobasso	4
11. Catania	2
12. Catanzaro	10
13. Chieti	13
14. Como	2
15. Cosenza	11
16. Cuneo	2
17. Ferrara	5
18. Firenze	15
19. Foggia	10
20. Forlì	3
21. Frosinone	19
22. Genova	49
23. Grosseto	6
24. Lecce	8
25. Livorno	15
26. Lucca	1
27. Mantova	1
28. Messina	8
29. Milano	105
30. Napoli	2
31. Novara	7
32. Palermo	4

33. Parma	3
34. Pavia	1
35. Perugia	5
36. Piacenza	2
37. Pisa	15
38. Potenza	14
39. Ragusa	8
40. Ravenna	3
41. Reggio Calabria	15
42. Roma	66
43. Sassari	3
44. Savona	3
45. Sondrio	5
46. Spezia	2
47. Taranto	1
48. Torino	31
49. Treviso	6
50. Trieste	20
51. Udine	8
52. Venezia	15
53. Vicenza	1
Totale dei posti N.	638

ALLEGATO N. 2.

PROGRAMMA DI ESAME PER IMPIEGATO AUSILIARIO.

Prima prova. — Lingua italiana:

Una composizione di facile argomento, dalla quale possa desumersi la coltura generale del concorrente.

Nel voto si terrà conto della calligrafia da giudicarsi dalla scrittura della composizione.

Seconda prova. — Esercizio di aritmetica:

Operazioni sui numeri interi, decimali e frazionari.
Sistema metrico decimale.
Rapporti e proporzioni. — Regola del tre semplice.
Interessenze e sconto, semplici.

Terza prova:

a) Geografia:

Geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare — Colonie e possedimenti italiani — Cenni di geografia fisica e politica delle altre parti della Terra.

Principali comunicazioni ferroviarie e marittime dell'Italia, nell'interno e con l'estero.

b) Nozioni di elettricità e magnetismo:

Elettrizzazione — Conduttori e coibenti — Campo elettrico — Potenziale — Distribuzione della elettricità sui conduttori — Potere delle punte — Capacità — Condensatori.

Pile elettriche più comuni — Forza elettro motrice — Intensità — Resistenza — Legge di Ohm.

Corpi magnetici — Calamite — Campo magnetico — Fenomeni elettro magnetici — Elettrocalamite — Galvanometri — Bussola.

Cenni sulla telegrafia Morse.

N. B. — Il tema sarà diviso in due parti, una per la geografia e un'altra per l'elettricità e magnetismo.

Visto: *Il Ministro*: CIANO.

(320)

Concorso per titoli a 429 posti di agente subalterno ausiliario a contratto a termine (in 35 residenze), nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312 e 24 marzo 1930, numero 454 e il regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023;

Visto il R. decreto 3 agosto 1928, n. 1800;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, numero 777;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1345;

Riconosciuta l'opportunità di procedere all'ammissione di personale subalterno a contratto nelle sedi indicate nell'unico allegato *A*);

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

Art. 1.

Per ciascuna delle residenze indicate nell'allegato *A*) al presente decreto sono banditi:

1° Un concorso speciale a posti di agente subalterno ausiliario a contratto a termine, riservato ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1800, ai soli agenti subalterni telefonici ex combattenti, collocati a riposo dal 1° luglio 1928 dopo il biennio di disponibilità.

2° Un concorso per titoli a posti di agente subalterno ausiliario a contratto a termine a norma degli articoli 5 e 7 del R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, riservato:

a) al personale subalterno giornaliero in servizio dell'Amministrazione postale e telegrafica alla data del presente bando di concorso, escluse le donne e il personale addetto ai bassi servizi;

b) ai portalettere rurali con almeno un anno di effettivo servizio alla data del presente decreto;

c) ai fattorini dipendenti dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi addetti al recapito dei telegrammi e degli espressi postali, nonchè ai fattorini dipendenti dalle ditte concessionarie del servizio di recapito dei telegrammi e degli espressi postali, i quali tutti contino alla data del presente decreto almeno un anno di effettivo servizio, anche se interrotto per servizio militare.

Art. 2.

I posti disponibili in ciascuna residenza sono quelli indicati nell'allegato *A*); e saranno conferiti, con le norme del numero 1°) del seguente articolo 12 al personale ex-telefonico previsto dall'art. 1.

I posti non occupati dal personale ex-telefonico saranno conferiti, con le norme dei successivi numeri dello stesso articolo XII, ai vincitori del concorso di cui al numero 2° dell'art. 1.

Art. 3.

A norma dell'art. 3 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, non possono partecipare ai concorsi predetti i destituiti, revocati o licenziati, per motivi disciplinari, da qualsiasi Amministrazione pubblica, nè i dispensati in applicazione dell'art. 51 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 4.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, gli aspiranti dovranno presentare alla Direzione provinciale da cui dipendono, regolare domanda di ammissione ad uno dei suddetti concorsi, redatta su carta bollata da L. 5, indirizzata al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi, servizio 2°).

Nella domanda il concorrente dovrà indicare con precisione il cognome, il nome, la paternità, e il recapito. Nella doman-

la stessa dovranno inoltre elencarsi i documenti e titoli che vengono prodotti a corredo di essa.

Art. 5.

È data facoltà di concorrere ai posti per più residenze ed a tale uopo gli interessati dovranno presentare nel termine di 60 giorni suddetti alla Direzione da cui dipendono e per ciascuna delle residenze prescelte, separata domanda in carta da bollo da L. 5, facendo richiamo in ciascuna domanda, a quella a cui sono stati uniti i documenti.

Nella domanda documentata dovrà altresì essere indicato l'ordine di preferenza delle varie residenze alle quali il richiedente concorre.

Art. 6.

I concorrenti hanno l'obbligo di presentare i seguenti documenti:

a) atto di nascita, su carta bollata, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene, da cui risulti che il concorrente, alla data del presente decreto, abbia compiuto 18 anni e non superati i 25 anni.

Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra il limite massimo di età è elevato a 30 anni; per gli invalidi, i mutilati di guerra o della causa nazionale e per i decorati al valore militare, è elevato a 39 anni. Inoltre, per coloro che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Per ottenere tale elevazione del limite massimo di età, i concorrenti dovranno produrre la relativa documentazione.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli ex telefonici di cui al precedente articolo 1.

b) Licenza di scuola elementare. Il titolo deve essere esibito in originale o in copia autentica.

Per i concorrenti provenienti dal cessato regime sono ammessi i titoli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti.

c) Certificato, su carta da bollo da L. 3, del Comune di origine, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune stesso, dal quale risulti:

1° che il concorrente sia cittadino italiano;

2° che goda dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale.

d) Certificato, su carta da bollo da L. 3, di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto.

e) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 10, legalizzato dal Procuratore del Re.

Non è sufficiente il certificato penale.

f) Certificato medico, su carta da bollo da L. 3, legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; legalizzato dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale.

Dal certificato dovrà risultare che il concorrente sia di sana e robusta costituzione, ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Per i concorrenti invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato deve essere redatto in conformità delle disposizioni di cui all'art. 14 (n.3) e all'art. 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i concorrenti ad una visita sanitaria di controllo.

g) Foglio di congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva, per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva, per coloro che, eventualmente non avessero concorso alla leva.

h) Certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente.

Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento od ai Fasci giovanili, nonchè, l'anno, il mese ed il giorno della relativa iscrizione.

I concorrenti che si trovino sotto le armi per obblighi di leva potranno esibire invece dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) e *g*), un certificato su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la sana e robusta costituzione, esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

I concorrenti ex telefonici, di cui al precedente articolo 1, numero 1°, produrranno soltanto i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*), nonchè quelli di cui alla lettera *i*) del seguente articolo 7.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*), o quello rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono i concorrenti sotto le armi, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Non occorre la legalizzazione delle firme per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma.

Non è consentito di fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, tranne che per il titolo di studio, il quale potrà essere sostituito da un certificato, precisando, però, presso quale Amministrazione e per quale concorso sia stato presentato l'originale o la copia autentica.

Coloro che, per qualsiasi causa, non faranno pervenire alla Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi da cui dipendono, entro il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* che pubblicherà il presente bando, la domanda e tutti i documenti prescritti dal presente articolo, non saranno ammessi al concorso.

Soltanto i concorrenti che risiedono nelle colonie potranno, entro il termine di 60 giorni suddetto, far pervenire la sola domanda di ammissione; essi però dovranno far pervenire i documenti prescritti dal presente articolo, almeno dieci giorni innanzi l'inizio dello scrutinio dei concorrenti da parte della competente Commissione, altrimenti anche essi saranno esclusi dal concorso.

Art. 7.

Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente articolo VI, i concorrenti potranno eventualmente presentare, sempre entro il termine perentorio di 60 giorni suindicati, ed elencandoli anche nella domanda, i seguenti titoli:

i) Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, accompagnata dalla speciale dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di guerra presso enti o reparti mobilitati.

l) Documenti (in originale o copia autentica) comprovanti le benemerenze di guerra o la invalidità con la indicazione della rispettiva categoria.

m) Certificato debitamente legalizzato dal Prefetto, comprovante la qualità di orfano di caduto in guerra, o per la causa nazionale, o di figlio di invalido di guerra, o di invalido della causa nazionale.

n) Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3 rilasciato dallo stesso Comune di domicilio, in data non anteriore a quella del presente decreto e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune stesso.

o) Tutti i titoli che ritenessero di produrre ai fini del presente concorso.

I titoli di cui al presente articolo, che saranno presentati oltre il termine di 60 giorni suddetto non saranno presi in considerazione.

Soltanto ai concorrenti che risiedano nelle colonie è consentito far pervenire tali titoli oltre il detto termine, ma almeno dieci giorni innanzi l'inizio dello scrutinio dei concorrenti da parte della competente Commissione, altrimenti i titoli stessi non saranno presi in considerazione.

Art. 8.

Dopo la scadenza dei 60 giorni suddetti, è ammesso, entro un termine perentorio, la regolarizzazione dei documenti e dei titoli di cui ai precedenti articoli 6 e 7, già prodotti nei termini fissati dagli articoli stessi, che risultassero irregolari o incompleti, purchè pervengano regolarizzati, in ogni caso, prima dell'inizio dello scrutinio dei concorrenti da parte della competente Commissione.

Art. 9.

Le Direzioni predette dovranno protocollare le domande ricevute e trasmetterle subito, di volta in volta, insieme coi documenti e col rapporto di cui all'articolo seguente, alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi (servizio II - divisione I - sezione II), previa apposizione su di esse del bollo con la data di accettazione, la trascrizione degli estremi del protocollo e la firma del direttore provinciale.

Scaduto il termine stabilito per la presentazione delle domande, le Direzioni invieranno:

1° Un elenco del personale ex telefonico, di cui al n. 1 dell'art. 1 del presente bando;

2° Un elenco dei concorrenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del n. 2 del precedente art. 1, che siano invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale.

3° Un elenco degli altri concorrenti, di cui alle stesse lettere *a*), *b*), *c*) del n. 2 del precedente articolo 1, segnalando coloro che siano ex combattenti, ovvero orfani di guerra o per la causa nazionale.

Art. 10.

Per ciascuno dei concorrenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1, le Direzioni provinciali compileranno un breve rapporto sui precedenti di servizio e sulla condotta morale e politica.

Art. 11.

Una Commissione, di nomina ministeriale, formerà due graduatorie: una degli ex telefonici che riterrà meritevoli, valutando complessivamente i loro precedenti, e l'altra, generale ed unica, dei concorrenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'articolo 1 che riterrà pure meritevoli, in base ai titoli ed ai rapporti di cui ai precedenti articoli, valutati complessivamente.

A parità di merito, la precedenza è determinata in ciascuna graduatoria dalle norme di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e delle leggi 24 marzo 1930, n. 451. 12 giugno 1931, n. 777 e 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 12.

I posti messi a concorso in ciascuna delle residenze indicate nell'allegato A, saranno conferiti nel seguente ordine ai concorrenti che ne hanno presentata la relativa domanda:

1° agli ex telefonici di cui all'art. 1 del presente bando secondo l'ordine della speciale loro graduatoria disposta con l'articolo 11;

2° ai concorrenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 1 del presente bando, invalidi di guerra o minorati della causa nazionale secondo l'ordine della graduatoria generale di cui al precedente articolo 11 sino al raggiungimento della proporzione di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

3° ai rimanenti concorrenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dello art. 1 secondo l'ordine della graduatoria generale del precedente articolo 11, ferma restando l'applicazione dell'art. 13 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e degli articoli 56 e 57 della legge 26 luglio 1929, n. 1397.

I posti, che eventualmente, non fossero coperti potranno essere offerti in ordine di graduatoria e con le norme del presente articolo, ai concorrenti che non avessero trovato posto nelle residenze per le quali hanno concorso.

Art. 13.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione di cui al precedente art. 11.

Art. 14.

I vincitori dei concorsi saranno nominati agenti ausiliari con contratto a termine della durata di cinque anni.

Coloro che non raggiungessero la residenza assegnata entro cinque giorni dalla avvenuta chiamata in servizio; o che non firmassero il contratto alle condizioni di cui al R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, saranno dichiarati rinunciatari.

I posti che per tali cause non risultassero coperti saranno conferiti con le norme di cui al precedente articolo 12.

I nominati hanno l'obbligo di prestare servizio per tutta la durata del contratto nella residenza per la quale sono riusciti vincitori; ma l'Amministrazione si riserva la facoltà di trasferirli in altre residenze.

Art. 15.

Agli agenti subalterni ausiliari sarà corrisposta una paga giornaliera lorda di L. 15,10 ai coniugati, e di L. 14,25 ai non coniugati, se residenti in città con popolazione superiore a 300.000 abitanti; e di L. 12,55 ai coniugati, e di L. 11,70 ai non coniugati, se residenti in altre città.

Art. 16.

A nessun concorrente competono compensi o rimborsi per spese di soggiorno, o di viaggio per raggiungere la sede fissata.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

ALLEGATO *A*.

Ripartizione dei posti.

Residenze	*N. dei posti*
1. Alessandria	2
2. Ancona	10
3. Bari	1
4. Belluno	1
5. Benevento	1
6. Bolzano	5
7. Catanzaro	1
8. Ferrara	1
9. Firenze	1
10. Fiume	1
11. Genova	36
12. Grosseto	1
13. Impèria	6
14. La Spezia	2
15. Lucca	4
16. Milano	160
17. Napoli	3
18. Novara	7
19. Palermo	4
20. Pavia	4
21. Piacenza	4
22. Pisa	16
23. Pola	2
24. Potenza	1
25. Reggio Calabria	1
26. Roma	71
27. Savona	2
28. Siena	1
29. Sondrio	2
30. Taranto	5
31. Torino	30
32. Trento	11
33. Trieste	27
34. Udine	4
35. Verona	1
Totale dei posti N.	429

Visto: *Il Ministro*: CIANO.

(321)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5105963) – Roma — Istituto Poligrafico dello Stato · G. C.

PREZZO L. 2,00

SUPPLEMENTO ordinario alla

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

n. 26 del 1° febbraio 1933 - Anno XI

N. 4.

BOLLETTINO

DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DI PREMI

SOMMARIO

SOCIETÀ ELETTROAGRICOLA DI VENAFRO

Anonima, sede in Napoli — Capitale L. 600.000

Estrazione di obbligazioni.

Si avvertono i signori portatori di obbligazioni della società, che nella estrazione annuale avvenuta il 2 gennaio 1933, come da verbale per notaio Giuseppe Tozzi da Napoli, vennero sorteggiati per il rimborso i seguenti titoli:

DA LIRE MILLE.

44	46	61	75	80	113
116	160	168	174	186	207
212	226	—	—	—	—

DA LIRE CENTO.

35	49	55	84	108	118
154	190	192	224	230	236

DA LIRE CINQUANTA.

3	19	22	38	59	—

I titoli suddetti sono rimborsabili presso la sede, via Medina 61, Napoli, a presentazione e cessano di essere fruttiferi col 1° gennaio 1933.

Napoli, 11 gennaio 1933-XI.

Il Consiglio di amministrazione.

(Avviso n. 7588).

SOCIETÀ ANONIMA « SILOS DI GENOVA »

Capitale sociale L. 36.000.000 interamente versato

Estrazione di obbligazioni.

Obbligazioni sorteggiate nella terza estrazione del 31 dicembre 1932-XI, e rimborsabili dal 1° aprile 1933 presso la cassa sociale in via Garibaldi n. 2, Genova.

N. 65 CERTIFICATI DA 1 OBBLIGAZIONE.

19	20	30	35	39	76
89	97	104	158	163	175
189	207	236	248	250	259
289	318	332	339	344	382
395	398	399	410	412	447
457	464	479	513	562	623
638	666	669	674	683	701
747	749	762	783	804	807
809	811	812	819	866	870
892	896	901	927	946	987
988	992	1018	1037	1039	—

N. 63 CERTIFICATI DA 5 OBBLIGAZIONI.

1055	1066	1086	1092	1159	1165
1170	1183	1184	1189	1192	1208
1221	1231	1251	1258	1279	1291
1309	1318	1323	1366	1373	1375
1378	1403	1442	1458	1462	1481
1484	1491	1505	1508	1529	1534
1544	1548	1554	1570	1586	1591
1611	1629	1664	1691	1737	1738
1744	1756	1763	1789	1880	1953
1955	1989	1993	2014	2029	2036
2038	2042	2045	—	—	—

N. 52 CERTIFICATI DA 10 OBBLIGAZIONI.

2053	2056	2060	2061	2071	2091
2097	2104	2124	2154	2161	2167
2174	2233	2276	2286	2290	2305
2309	2323	2365	2372	2394	2411
2436	2472	2492	2496	2521	2525
2534	2547	2560	2570	2654	2655
2672	2675	2679	2687	2689	2699
2710	2716	2749	2764	2785	2824
2830	2840	2844	2847	2870	—

N. 40 CERTIFICATI DA 25 OBBLIGAZIONI.

2888	2893	2906	2907	2917	2932
2973	2975	2993	2998	3011	3013
3014	3065	3072	3083	3089	3114
3144	3165	3175	3239	3252	3276
3278	3300	3306	3312	3320	3326
3349	3362	3367	3374	3394	3419
3448	3452	3455	3509	—	—

N. 8 CERTIFICATI DA 50 OBBLIGAZIONI.

3525	3527	3539	3551	3565	3601
3614	3637	—	—	—	—

N. 2 CERTIFICATI DA 100 OBBLIGAZIONI.

3655	3671	—	—	—	—

Obbligazioni sorteggiate nella precedente estrazione e non ancora presentate pel rimborso alla data del 31 dicembre 1932:

2ª ESTRAZIONE.

N. 2 *certificati da* 10 *obbligazioni:* 2157 e 2162.

N. 2 *certificati da* 25 *obbligazioni:* 3123 e 3124.

Genova, 9 gennaio 1933-XI.

Notaio Antonio Cassanello.

(Avviso n. **7470**).

MANIFATTURA SEBINA RAVASIO UMBERTO & C.

Società Anonima con sede in Sarnico (Bergamo)

Estrazione di obbligazioni.

Risulta dall'atto 30 novembre 1932 n. 22270-11754 a rogito dottor Angelo Moretti registrato a Milano, atti pubblici il 6 dicembre 1932, n. 6103 vol. 637 che in data stessa vennero sorteggiate, le sottoelencate n. 130 obbligazioni da L. 1000 cadauna al portatore, 6 % di compendio delle n. 2600 azioni rimborsabili in anni venti, di cui venne deliberata l'emissione in assemblea 9 dicembre 1930 della anzidetta Società.

Elenco delle obbligazioni estratte:

1° 1825 — 2° 2398 — 3° 1465 — 4° 2553 — 5° 481 — 6° 4 — 7° 2465 — 8° 730 — 9° 836 — 10° 2184 — 11° 2522 — 12° 1053 — 13° 1500 — 14° 2185 — 15° 511 — 16° 1616 — 17° 1692 — 18° 1493 — 19° 1330 — 20° 1860 — 21° 676 — 22° 2343 — 23° 2382 — 24° 1263 — 25° 1537 — 26° 1978 — 27° 1878 — 28° 2383 — 29° 2073 — 30° 1700 — 31° 364 — 32° 566 — 33° 259 — 34° 564 — 35° 560 — 36° 2211 — 37° 582 — 38° 1074 — 39° 1603 — 40° 1714 — 41° 1918 — 42° 1110 — 43° 1198 — 44° 1253 — 45° 2000 — 46° 1986 — 47° 1985 — 48° 1335 — 49° 1886 — 50° 691 — 51° 1285 — 52° 461 — 53° 1968 — 54° 947 — 55° 174 — 56° 1094 — 57° 1134 — 58° 59 — 59° 916 — 60° 2144 — 61° 956 — 62° 1543 — 63° 743 — 64° 1097 — 65° 94 — 66° 39 — 67° 1207 — 68° 1613 — 69° 1030 — 70° 88 — 71° 2135 — 72° 1073 — 73° 1660 — 74° 1843 — 75° 1155 — 76° 2114 — 77° 10 — 78° 523 — 79° 1173 — 80° 1046 — 81° 858 — 82° 1538 — 83° 1521 — 84° 214 — 85° 1739 — 86° 2425 — 87° 1289 — 88° 43 — 89° 458 — 90° 2200 — 91° 2499 — 92° 1697 — 93° 1029 — 94° 1796 — 95° 1267 — 96° 1780 — 97° 573 — 98° 238 — 99° 1830 — 100° 2137 — 101° 325 — 102° 1098 — 103° 350 — 104° 1922 — 105° 2354 — 106° 1573 — 107° 172 — 108° 682 — 109° 2011 — 110° 541 — 111° 1949 — 112° 491 — 113° 1642 — 114° 1240 — 115° 1458 — 116° 1627 — 117° 658 — 118° 64 — 119° 601 — 120° 2339 — 121° 44 — 122° 1693 — 123° 405 — 124° 182 — 125° 453 — 126° 1208 — 127° 2469 — 128° 1542 — 129° 1675 — 130° 569.

Angelo Moretti, notaio.

(Avviso n. **7706**).

SOCIETÀ ANONIMA BERGOMI PER FONDERIE E COSTRUZIONI METALLI

Sede in Milano, via Pastrengo 14 e capitale di L. 1.500.000

Estrazione di obbligazioni.

A risultanza dell'atto 7 gennaio 1933, notaio Giuseppe Bottoni di Milano, n. 5426 di repertorio, vennero sorteggiate n. 150 obbligazioni della predetta Società, e precisamente i seguenti titoli da 10 obbligazioni ciascuno:

26	37	48	65	81	84
92	96	115	129	134	138
141	148	150	—	—	—

Le obbligazioni portate dai titoli suindicati saranno rimborsabili a norma delle condizioni di emissione, presso la sede sociale.

Il Consiglio d'amministrazione.

(Avviso n. **7820**).

ENTE AUTONOMO FIERA CAMPIONARIA INTERNAZIONALE DI MILANO

Estrazione di obbligazioni.

A risultanza dell'atto notaio Giuseppe Bottoni di Milano, n. 5365 di repertorio del dicembre 1932, vennero sorteggiate n. 294 obbligazioni del predetto Ente, e precisamente i seguenti titoli:

TITOLI UNITARI.

5	62	115	319	384	456
474	551	588	734	827	871
1268	1376	1559	1699	1779	1812
1854	1881	1946	2143	2156	2224

TITOLI QUINTUPLI.

2585	2587	2686	2933	3037	3192
3268	3365	3565	3689	3798	3879
3903	3922	—	—	—	—

TITOLI DECUPLI

4138	4220	4273	4280	4330	4387
4446	4626	4871	4887	—	—

TITOLI DA VENTICINQUE OBBLIGAZIONI

5189	5233	5294	5368	—	—

Le **obbligazioni** portate dai titoli suindicati saranno rimborsabili, a **norma** delle condizioni di emissione, presso le casse della Banca Commerciale Italiana.

Il Consiglio generale dell'Ente.

(Avviso n. **7821**).

SOCIETÀ ANONIMA FABBRICA ITALIANA ELICHE PER AVIAZIONE

Sede: Torino, via Carso n. 18 — Capitale versato lire 800.000

Estrazione di obbligazioni.

Elenco dei certificati di cinque obbligazioni, dell'importo di L. 500 **cadauna, al 7** per cento, estratti il giorno 29 dicembre 1932 e rimborsabili in L. 2500.

Serie unica: numeri: 23 (115-119), 46 (230-234), 68 (340-344)' 85 (425-429), 114 (570-574), 138 (690-694), 139 (695-699), 158 (790-794).

Torino, 17 gennaio 1932-XI.

Il Presidente: Domenico Giachetti.

(Avviso n. **7883**).

SOCIETÀ ITALIANA « MASA » ANONIMA

(*in liquidazione*)

Sede Milano — Capitale L. 900.000 versato

Estrazione di obbligazioni.

A risultanza dell'atto 31 dicembre 1932-XI, notaio Lapidari di Milano, n. 40371-4625 di repertorio, vennero estratte le seguenti obbligazioni:
495 (quattrocentonovantacinque); 282 (duecentottantadue) 484 (quattrocentottantaquattro); 92 (novantadue); 258 (duecentocinquantotto); 493 (quattrocentonovantatrè); 489 (quattrocentottantanove); 213 (duecentotredici); 86 (ottantasei); 498 (quattrocentonovantotto); 169 (centosessantanovè); 485 (quattrocentottantacinque); 308 (trecentootto); 62 (sessantadue); 491 (quattrocentonovantuno).

(Avviso n. **7912**).

PRESTITO A PREMI

A FAVORE

DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA PER LA INVALIDITÀ E LA VECCHIAIA DEGLI OPERAI E DELLA SOCIETÀ "DANTE ALIGHIERI"

PRIMA SERIE DI 250.000 OBBLIGAZIONI

garantita dalla Cassa depositi e prestiti ed amministrata dalla Banca d'Italia

Estrazione (56ª) del 31 dicembre 1932.

PREMI.

1° Premio di L. 15.000 fu vinto dal N. 54591
2° Premio di L. 1.000 fu vinto dal N. 171352
3° Premio di L. 1.000 fu vinto dal N. 215568
4° Premio di L. 1.000 fu vinto dal N. 73395
5° Premio di L. 1.000 fu vinto dal N. 231772
6° Premio di L. 500 fu vinto dal N. 98747
7° Premio di L. 500 fu vinto dal N. 23624
8° Premio di L. 500 fu vinto dal N. 194992
9° Premio di L. 500 fu vinto dal N. 212304

Numero della Obbligazione premiata (per ordine progressivo)	Premio conseguito	Numero della Obbligazione premiata (per ordine progressivo)	Premio conseguito
		Riporto	19050
3800	50	118741	50
13359	100	122017	50
15984	100	124511	100
15986	100	129991	100
18426	50	151537	50
21065	50	153472	50
21833	100	168270	50
23624	500	168278	100
28258	100	168717	50
31039	50	169764	50
31748	100	170661	100
39315	50	171352	1000
50398	100	179767	100
52919	100	183752	50
54591	15000	185441	50
58051	50	194992	500
59898	100	202268	100
61428	100	203543	50
62326	100	205460	100
73395	1000	205696	100
79093	100	211035	100
79988	50	212304	500
81616	50	212742	50
83321	50	215568	1000
84341	100	222632	50
95250	50	228981	50
98437	50	231772	1000
98747	500	247196	50
105355	100	247769	100
113706	100		
A riportare	19050	TOTALE	24750

La 57ª estrazione avrà luogo il 30 giugno 1933.
Si avverte che dalla 41ª estrazione i presentatori di obbligazioni sorteggiate con rimborso dovranno incassare L. 21 per ciascuna obbligazione.

N. 1250 rimborsi per L. 26.250 complessive.

Tutte le obbligazioni recanti i numeri quì sotto indicati sono rimborsabili in L. 21 nette.

67	95	214	617	704	769
1144	1179	1217	1274	1609	1661
1738	1878	2293	3306	3529	3582
3656	4133	4354	5114	5292	5688
5734	5747	5856	6369	6591	6802
7090	7283	7423	7793	7824	7888
8135	8154	8379	9505	9570	9722
9943	10478	10525	10778	10972	11128
11266	11417	11543	11873	12291	12568
12655	12823	12961	12976	13305	13352
14052	14099	14373	14382	14536	14610
14673	14889	15014	15273	15297	15435
15564	15881	16560	17017	17115	17519
17700	17707	17778	17834	17836	17945
18053	18071	18516	18557	18562	18599
18692	19000	19085	19220	19291	19361
19523	19722	19895	20247	20296	20589
20614	20925	21021	21271	21650	21830
21893	21939	22134	22183	22364	22378
22478	22803	22978	23195	23238	23869
24414	24762	25101	25128	25509	25594
25761	25816	25933	26180	26183	26402
26746	26973	27362	27857	27875	28347
29177	29587	29862	29949	30460	30487
30779	30908	30956	31074	31610	31878
32170	32238	32259	32292	32488	32584
32679	32984	33422	33701	33740	33957
33989	34123	34452	34529	34970	35164
35234	35520	36346	37060	37346	37364
37454	37478	38050	38074	38540	38819
38959	39070	39199	39203	39338	39341
39429	39432	39436	39647	39678	39910
40184	40275	40328	40415	40903	41293
41299	41307	41415	41524	41633	41966
42022	42030	42119	42120	42179	42367
42765	43285	43432	43488	43722	43924
44253	44369	44678	44988	45135	45566
46094	46547	46796	46884	46967	46984
47047	47833	47896	48222	48578	48583
49077	49205	49282	49361	49996	50018
50389	50608	51087	51294	51315	51518
51560	51618	51829	52092	52323	52453
52521	52780	53404	53589	53700	53784
53788	54088	54146	54428	54539	54687
55050	55103	55273	55502	55506	55624
56099	56228	56414	56582	56628	56862
57004	57362	57732	57869	58022	58093
58232	58300	58501	59431	59623	59888
60503	60669	60784	60946	61289	61438
61461	61897	62002	62038	62074	62200
62319	62379	62408	63117	63469	63761
63865	63978	64181	64263	64497	64680
64688	64733	64879	65259	65319	65350
65495	65789	66278	66674	66757	66839
66952	67055	67106	67128	67166	67262
67495	67517	67518	67707	67770	67843
68279	68966	69028	69131	69193	69376
69528	70010	70215	70236	70240	70354
71219	71368	71535	71633	72230	72964
72973	73053	73245	73333	73443	73820
73824	74334	74502	74536	74635	74766
74980	75111	75112	75224	75254	75631
75632	75767	76491	76644	76666	76783
77330	77645	77965	78048	78081	78236
78441	78716	78781	78806	78816	78977
79551	79733	79891	80191	80361	80634
80925	80971	81367	81426	81645	81727
81981	82313	82439	82547	82772	82992
83022	83540	83805	83918	84015	84234
84402	84891	85240	85457	85518	85530
86178	86882	86889	86909	87568	87688
87779	87781	88194	88303	88478	88488
88737	88992	89110	89386	89785	89851
90577	90809	91022	91226	91726	92030
92159	92246	92327	92363	92482	92511
92723	92821	92827	93021	93058	93327

93575	93581	93913	93951	94145	94165
94306	94322	94555	94568	94798	94898
95181	95834	95888	97210	97372	97691
97783	97793	98496	98709	99003	99233
99287	99424	99448	99533	99962	100358
100497	100961	101323	101406	101936	102014
102269	102793	103209	103359	103360	103690
104236	104288	104298	104390	104700	104726
105042	105182	105211	105724	106219	106450
106521	106526	106692	106746	106760	106777
106960	107295	107326	107411	107436	107486
107815	107920	107949	108087	108214	108224
108545	109433	109949	110054	110779	111052
111351	111513	111581	111599	112031	112039
112224	112354	112419	112820	112855	112905
113018	114144	114364	114623	115366	115404
115607	116010	116045	116285	116345	116463
116624	116842	116989	117083	117273	117552
117562	117589	117751	117870	118084	118258
118491	118763	118990	119123	119276	119381
119820	119944	120118	120551	120552	120739
121015	121231	121690	123158	123543	123572
123853	123932	123994	124094	124885	124953
125133	125332	125400	125480	125988	126143
126216	126343	126409	126805	127166	127273
127297	127633	127925	128025	128365	128377
128664	128881	129178	129182	129400	129439
129688	129846	129965	130196	130344	130498
130515	130951	130957	131150	132044	132321
132323	132523	132720	132759	132778	132791
132873	133049	133396	133716	133971	134417
134564	134893	135075	135080	135189	136141
136323	136359	136545	136575	136842	136861
136930	137751	138518	138612	138729	138925
139053	139093	139225	139329	139495	139562
139656	139696	139830	140180	140354	140375
140581	140724	140744	140762	140850	140996
141124	141142	141411	141537	141676	141919
141942	142001	142025	142133	142152	142517
142644	142769	142993	143039	143142	143600
143751	143889	144962	145081	145204	145264
145531	145627	145845	146269	146342	146386
146518	146747	146790	146806	146820	147121
147327	147352	147820	147834	147939	148033
148274	148378	148390	148566	148582	148655
149064	149666	149709	149734	150064	150251
150595	150634	150930	150977	151135	151242
151550	151579	151653	152215	152381	152571
152833	152905	153219	153593	153734	153926
154307	154456	154669	154851	154867	155201
155949	156083	156416	156440	156778	156881
156930	156960	157225	157515	157725	158341
158409	158580	158656	158908	159182	159358
159367	160098	160100	160337	160467	160549
160994	161124	161466	161753	162348	162884
162887	162898	162916	163028	163080	163551
163698	163773	163828	163830	163939	164046
164180	164254	164517	164542	164692	164725
164760	164923	165196	165564	165626	165808
166248	166265	166436	166696	166962	166975
167061	167077	167666	167807	167816	168017
168594	168663	168780	168911	169024	169644
170035	170300	170370	171103	171277	171596
171686	171958	172014	172268	172321	172512
172525	172652	172667	173026	173296	173806
173873	173940	174156	174335	174401	174483
174588	174694	174794	174842	174921	174950
175030	175039	175204	175301	175488	175515
175642	175709	175740	175850	175921	176260
176593	176706	176899	177030	177537	177629
177730	177820	178059	178080	178585	178895
179088	179121	179674	180075	180482	180531
180560	180561	180701	181027	181258	181296
181338	181436	181544	182100	182231	182270
182548	182693	183043	183051	183225	183347
183370	183384	183973	184208	184599	184602
184678	184737	184898	184905	185166	185233
185363	185498	185757	186061	186266	186642
186776	186923	187090	187399	187512	187533
187642	187650	188760	189000	189133	189153
189983	190348	190525	191400	191649	191914
191985	192042	192043	192102	192745	192826

192847	192853	193096	193268	193320	193349
193511	193643	194008	194395	194572	195159
195177	195443	195989	195996	196601	196927
196954	197223	197449	197545	197966	198175
198212	198231	198281	198369	198379	198465
198546	199033	199300	199328	199481	199545
199629	199970	200658	200719	200768	200924
201453	201867	202079	202393	202492	202717
202804	202940	203024	203136	203277	203718
203810	203890	204214	204410	204648	204771
204987	205050	205102	205277	205305	205508
205594	206121	206612	206692	207202	207408
207411	207544	207688	208393	208428	208441
208926	209834	210098	210334	210717	210842
210968	211442	211974	212044	212158	212463
212475	212503	212562	212590	212868	213236
213269	213332	213486	213716	213909	214012
214348	214431	214913	215230	215363	215444
215465	215615	216341	216691	216725	216928
217082	217178	217525	217646	217648	217772
217899	218114	218582	218737	218894	219777
219879	219902	219907	220007	220405	220588
220775	220860	221021	221104	221586	221643
221983	222101	222346	222388	222472	223097
223389	224219	224248	224668	224925	224979
225269	225413	225674	225906	225973	226165
226250	226567	227293	227659	227911	227966
228181	228413	228477	228669	228796	228841
229166	229284	229564	229783	229840	229955
229968	230103	230149	230171	230617	230629
230684	231012	231292	231495	231554	232235
232676	232817	232821	233154	233364	233376
233787	234006	234775	234793	234818	234918
234974	235070	235487	235584	235919	236150
236270	236285	236428	236440	236461	236595
236596	236623	236762	236927	237306	237339
237430	237667	238421	238453	238521	238556
238682	238866	238950	239155	239433	239803
239818	239927	239971	240036	240429	240563
240777	240824	240831	240953	240981	241052
241075	241123	241179	241495	241636	241927
242045	242100	242123	242146	242199	242247
242253	242313	242472	242474	242837	242905
243075	243093	243109	243178	243261	243454
243692	243793	243974	243980	244308	244431
244921	245131	245259	245545	245971	246220
246350	246519	246575	246721	246989	247147
247171	247221	247262	247440	247543	247673
248223	248252	248654	248742	249153	249460
249478	249500	249529	249544	249569	249764
249853	249877	—	—	—	—

Elenco delle obbligazioni premiate a tutta la 55ª estrazione e non ancora presentate all'incasso.

Estrazione —	Numero dell'obblig. premiata —	Premio conseguito —	Estrazione —	Numero dell'obblig. premiata —	Premio conseguito —
49	30632	50	55	55395	1000
48	30917	500	47	56449	100
54	32209	100	50	57414	50
54	32979	50	47	60024	100
50	33272	500	54	62363	50
55	33977	500	51	62772	100
55	34575	50	51	64157	50
54	36729	50	55	64850	50
53	36786	100	49	65982	1000
53	37379	50	55	66940	10000
55	38290	50	50	66951	100
55	39151	50	50	69506	500
53	40378	50	54	70835	50
53	41774	100	54	71156	1000
54	41831	50	50	71293	100
54	42850	100	55	73728	1000
50	44530	50	55	74047	500
52	46776	100	55	74850	100
50	48940	1000	55	75732	100
47	49741	100	55	76540	100
52	52286	50	53	76584	50
55	54039	100	48	77003	50

Estrazione —	Numero dell'obblig. premiata —	Premio conseguito —	Estrazione —	Numero dell'obblig. premiata —	Premio conseguito —
51	77285	100	53	163470	50
51	79188	50	49	167592	50
49	79673	100	47	168192	50
50	82650	100	47	168237	1000
54	82905	1000	55	169536	50
47	84227	100	47	172523	50
54	85709	50	52	174456	50
50	86057	50	50	176519	100
54	86489	100	52	177021	100
53	88493	50	52	177288	100
49	91190	50	48	177316	100
52	92502	100	52	177794	100
55	93308	100	50	179404	50
49	93590	100	55	179884	100
49	96379	100	50	180083	50
53	98543	100	54	180550	100
52	101835	50	51	180727	1000
50	102725	1000	55	181150	50
47	103292	100	52	183147	50
48	106680	100	49	183844	500
49	108197	100	47	186477	100
51	108755	500	51	186782	100
47	108956	100	50	187014	100
49	109341	50	48	187304	50
49	111415	50	49	188574	1000
51	112723	1000	51	192049	100
54	115441	50	52	192668	50
49	115470	500	54	193063	500
50	122035	50	52	193673	100
49	122859	50	48	194037	50
55	123098	500	50	194719	100
53	123647	100	51	196588	100
47	123875	500	48	196625	100
48	124780	100	54	198238	50
53	127532	50	51	200794	100
51	129085	50	49	201430	100
51	132332	50	53	201446	500
47	134482	50	55	201942	100
53	135428	100	47	203410	100
50	136827	50	51	203794	100
54	136972	100	48	203852	50
52	137625	100	53	205377	50
50	137691	50	54	208483	500
52	138588	50	52	209175	50
54	139163	1000	47	210408	50
49	142403	50	47	218408	100
55	143700	50	55	216012	50
55	144317	50	52	216324	100
47	145592	50	49	224562	100
49	146583	100	48	225121	100
55	147488	50	48	225361	100
55	149624	100	52	229714	100
52	151245	50	55	230979	100
53	152652	50	53	234607	50
55	153210	50	55	235790	50
50	153566	15000	53	236835	100
52	153800	100	52	237053	100
53	155858	500	47	237544	50
54	158455	50	52	239049	50
47	158959	100	54	240045	500
47	159258	100	49	241684	50
52	159342	1000	53	245123	100
50	160902	100	51	245592	100
47	162631	100	55	246233	100
53	162943	100			

ERRATA-CORRIGE.

Estrazione	23ª	del	30 giugno	1916	leggasi	51499	in luogo di	51449
»	24ª	»	31 dicembre	»	»	101741	»	101745
»	26ª	»	» »	1917	»	5107	»	5109
»	»	»	» »	»	»	108098	»	108089
»	»	»	» »	»	»	213007	»	213107
»	27ª	»	30 giugno	1918	»	98060	»	90860
»	»	»	» »	»	»	215795	»	216795
»	30ª	»	31 dicembre	1919	»	214839	»	214939
»	35ª	»	30 giugno	1922	»	182740	»	183740
»	41ª	»	» »	1925	»	87329	»	87829
»	51ª	»	» »	1930	»	235908	»	235708

AVVERTENZE.

La prima serie del Prestito si compone di 250000 Obbligazioni numerate dall'1 al 250000

Le Obbligazioni estratte *con premio* saranno *presentabili* a partire dall'11 gennaio p. v., presso tutte le filiali della Banca d'Italia che, dopo le verifiche del caso, ne effettueranno l'estinzione sotto deduzione della imposta di Ricchezza Mobile e delle ritenute straordinarie.

Le Obbligazioni estratte *senza premio* saranno *pagabili* a presentazione, nella somma netta di L. 21 per ciascuna, dal giorno 21 gennaio p. v., presso le filiali stesse.

I premi si prescriveranno per il loro valore dopo 5 anni, ed i rimborsi per il loro capitale dopo 30 anni dall'estrazione.

Roma, 31 dicembre 1932.

Banca d'Italia
Direzione Generale
Amministratrice del Prestito.

(Avviso n. **7939**).

REPUBBLICA DI SAN MARINO

42ª Estrazione del prestito a premi.

PREMIO DI LIRE VENTIMILA.

217459	—	—	—	—	—

QUATTRO PREMI DA LIRE DUCENTOCINQUANTA

266557	**374443**	**111521**	**213018**	—	—

DUECENTONOVANTACINQUE PREMI DA LIRE CENTO

328749	**345341**	018904	**322325**	139389	150004
132928	**427592**	**415914**	**228597**	**412885**	**014358**
312685	466110	357818	307464	247249	316230
432476	186739	423064	290907	072136	144202
013374	030016	306294	142679	085652	**463913**
387545	058165	340438	113284	116298	039469
062890	355426	383088	372765	247771	102266
038147	051344	443187	006151	296629	408674
167566	016535	481044	442795	276156	051182
453970	494276	133425	386296	369415	295813
167462	430877	305656	169455	223173	184561
030410	498682	274705	086220	317161	421942
323178	101017	330486	477247	143225	263401
335299	402665	106816	256857	334824	069575
478424	376539	336726	455192	104322	015267
486629	139795	381172	008969	011690	077209
052466	036677	339968	263377	119488	159260
138212	454128	298791	480592	217269	144088
301850	300581	133066	296702	237542	256489
028721	102458	267684	414042	077621	314819
494708	463088	171199	122004	174382	111683
105010	154915	041274	363196	266728	130962
350793	379496	422029	123022	231046	131730
192249	122153	038098	468623	254869	152972
118374	025942	341249	425860	393742	098933
229148	213914	311161	308984	024875	326357
396890	039016	055089	263054	149876	199952
109599	301537	487909	450346	119164	225627
084940	425726	127016	249011	027622	214308
227239	407040	129427	454700	254171	176013
487181	115360	198649	411800	405205	118012
318290	326729	369374	114437	329318	253376
062469	108051	336890	197024	379761	046402
120171	278399	291869	370614	253924	206245
161420	235030	274305	033388	489012	217249
333589	150186	262167	312209	253723	276536
020798	115855	018894	171388	316606	411879
281703	309391	386387	445401	440014	080811
298028	101351	067470	262743	279224	319079
187101	480507	395809	264653	469769	131861
173287	477988	280596	412333	201974	425325
357641	445352	466619	205256	380034	299338,
203037	454670	486094	113357	012414	058196
344987	228105	372034	284550	040289	083588
179270	409712	144362	156824	220607	433829
154350	159410	253548	337251	211895	064785
109992	117166	323869	408272	104246	493678
493506	431837	275271	326775	048152	070324
430077	137489	295682	046816	335303	390690
326585	—	—	—	—	—

Dott. Metello Mencarelli, notaio.

(Avviso n. **7957**).

(5105581) – Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.